



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverio, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA E GIUSTIZIA PENALE	The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law	1
UNIÓN EUROPEA Y JUSTICIA PENAL	<i>La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione</i>	
EUROPEAN UNION AND CRIMINAL JUSTICE	<i>La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto	88
	<i>El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto</i>	
	<i>AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment</i>	
	Nicolò Gibelli	
IL DELITTO DI FEMMINICIDIO	La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti	116
EL DELITO DE FEMINICIDIO	<i>La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato</i>	
THE CRIME OF FEMICIDE	<i>The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment</i>	
	Alessandro Roiati	
	Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere	131
	<i>Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género</i>	
	<i>On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law</i>	
	Valentina Badalamenti	
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.	181
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS	Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas	
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	<i>Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.</i>	
	<i>Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche</i>	
	<i>Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.</i>	
	<i>A Reading from the Perspective of Legal Entities</i>	
	Oliver Pascual Suaña	

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di candor del difensore anglosassone alla motivazione confutativa 197

del giudice italiano: modelli di accountability ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

Mario Caterini

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità 210

degli istituti penalistici e processual-penalistici

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

Alberto Aimi

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso 225

Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa

Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes

Angela Laura Chiodo

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo 251

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

Andrea Fortunato

QUESTIONI DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

- 197 **Dal dovere di *candor* del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di *accountability* ermeneutica a confronto**
Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica
From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability
Mario Caterini
- 210 **Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici**
Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal
Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions
Alberto Aimi
- 225 **Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso**
Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa
Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes
Angela Laura Chiodo
- 251 **Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo**
La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor
The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering
Andrea Fortunato

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso

*Premialidad, reeducación y justicia restaurativa
en los delitos de tipo mafioso*

*Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice
in Mafia Crimes*

ANGELA LAURA CHIDO

Dottore di ricerca presso l'Università mediterranea di Reggio Calabria
angela.chido@unirc.it

GIUSTIZIA RIPARATIVA,
RIEDUCAZIONE,
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

JUSTICIA RESTAURATIVA,
REHABILITACIÓN,
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

RESTORATIVE JUSTICE,
REHABILITATION,
ORGANIZED CRIME

ABSTRACTS

Il presente contributo si propone di analizzare il legame tra rieducazione e riparazione nei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, alla luce del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 e dei più recenti interventi giurisprudenziali. L'applicazione della giustizia riparativa ai reati di mafia, prima ancora di questioni di tipo tecnico, pone tuttavia alcune perplessità che riguardano la cultura mafiosa e la sua compatibilità con le pratiche riparative. Nella consapevolezza che la confusione tra rieducazione, premialità e riparazione rischia di trasformare la giustizia riparativa in una tra le tante strategie di controllo penitenziario attualmente previste dal nostro ordinamento, si propone una strategia interpretativa volta a superare il binomio "riparazione-premialità" nei reati di stampo mafioso: attribuire alla giustizia riparativa la valenza di indice del mancato ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale, valorizzando il suo significato di revisione critica del reato nel percorso trattamentale dei condannati.

El presente estudio tiene por objeto examinar la relación entre reeducación y reparación en los delitos de criminalidad organizada de tipo mafioso, a la luz del Decreto Ley N.º 162 de 31 de octubre de 2022, así como de los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales. La aplicación de la justicia restaurativa a los delitos de mafia, incluso antes de las cuestiones de orden técnico, plantea reservas vinculadas a la cultura mafiosa y a su compatibilidad estructural con las prácticas restaurativas. Siendo conscientes que la confusión conceptual entre reeducación, premialidad y control penitenciario previstas en el ordenamiento, se formula una propuesta interpretativa orientada a superar el binomio "reparación-premialidad" en el ámbito de los delitos de tipo mafiosa: atribuir a la justicia restaurativa la función de indicador de la no reconstitución de los vínculos con el grupo criminal, poniendo de relieve su significado como ejercicio de revisión crítica del hecho delictivo en el itinerario de tratamiento de las personas condenadas.

This paper aims to highlight the link between rehabilitation and restorative approach in mafia crimes, tacking into consideration Legislative Decree no. 162 of 31 October 2022 and the most recent jurisprudential interventions. The application of Restorative Justice to mafia crimes, even before technical issues, raises some perplexities concerning “mafia culture” and its compatibility with restorative practices. For this reason, the paper examines some issues related to mafia’s culture such as the emotional sphere, which is violently denied or “frozen” within a rigid model of identity that leaves no room for expressing subjectivity; the communication system based on silence, falsehood and various forms of misunderstanding (which are also tools that guarantee survival in conditions of secrecy); the activity of intermediation and control of the territory, using violence.

Knowing that the confusion between rehabilitation, rewarding and Restorative Justice risks transforming restorative justice into one of the many prison control strategies currently provided for by our legal system, this paper proposes a strategy for overcoming the binomial “reparation-rewarding” in mafia crimes: considering restorative justice as a signal of the breaking off of the connections with criminal groups, in order to enhance critical review of the offence during the rehabilitative treatment for mafia crimes’ prisoners.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Giustizia riparativa e fase di esecuzione della pena. – 3. Giustizia riparativa e funzione rieducativa della pena. – 4. Giustizia riparativa e premialità penitenziaria nei reati di stampo mafioso. – 5. Il “divieto d’accesso” alle pratiche riparative nel regime detentivo speciale. – 6. Cultura mafiosa e giustizia riparativa. – 7. La giustizia riparativa come indice del mancato pericolo di ripristino di collegamenti e la valorizzazione della revisione critica nei reati di criminalità organizzata.

1.

Introduzione.

Secondo la definizione contenuta all’art. 42, lett. *a* del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, per “Giustizia Riparativa” deve intendersi «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore»¹.

La disciplina sui principi in tema di accesso alla giustizia riparativa, racchiusa nell’art. 44 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2022, provvede al suo innesto in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e, ancora, all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

La norma garantisce un ampio accesso alla giustizia riparativa, a prescindere dal *nomen iuris* del reato o dalla sua cornice editale, consentendo il suo impiego anche per reati particolarmente gravi.

Con particolare riferimento alla fase dell’esecuzione della pena, il tema della praticabilità della giustizia riparativa per i reati di criminalità organizzata², dopo essere stato oggetto di attenzione nel corso degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, è tornato alla ribalta a seguito di interventi recenti di riforma: si fa riferimento, dapprima al D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha inciso sull’art. 4 *bis* Ord. Penit. per adeguarsi all’ordinanza n. 97/2021 della Corte Costitu-

¹ Attraverso la disciplina organica messa a punto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si dà attuazione all’art. 1, comma 18, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che disponeva di «introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato». I lineamenti caratterizzanti la nuova disciplina sono l’organicità e la complementarietà: il legislatore, infatti, non si è limitato ad una mera operazione di riordino, ma ha anche messo a punto delle regole finalizzate a rendere operativo il modello delineato, in una prospettiva di complementarietà con il sistema penale esistente. Tale innesto se, da un lato, spicca nel panorama europeo per ampiezza e completezza, consente altresì di sistematizzare esperienze sorte in maniera disomogenea sul territorio nazionale e di riordinare istituti già presenti.

La definizione si conforma alle principali fonti internazionali in materia le quali, assieme agli atti di *soft law*, raffigurano la *Restorative Justice* come una realtà in continua evoluzione, caratterizzata dall’informalità delle procedure. Punto di riferimento nel panorama normativo è senz’altro la definizione contenuta nei *Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters* (d’ora in avanti *Basic Principles*), elaborati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002; ad essi, si aggiungono la Direttiva UE 2012(29) del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e, altresì, la Raccomandazione Rec (2018) 8, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. È infatti quest’ultima a soffermarsi in maniera più puntuale sulle finalità e sulle “pietre angolari” di tale modello, quali la relazione e la progettualità, oltre ad aggiornare le disposizioni contenute nella Raccomandazione R. n. (99) 19 in materia di mediazione penale.

Per una esaustiva disamina della normativa internazionale in materia, si rimanda a BONINI (2022), pp. 725,726; BRUNELLI (2022), pp. 756, 757; CIAVOLA (2010), p. 215; MANNOZZI e LODIGIANI (2017), p. 89; MATTEVI (2023a), p. 7.

² Delimitare il perimetro dei “reati di criminalità organizzata”, non è un’operazione agevole: è noto, infatti, come alla compiutezza definitoria che caratterizza il piano criminologico, non corrisponda altrettanta precisione sul versante tecnico-giuridico, potendosi ravvisare una pluralità di chiavi interpretative, di natura sostanziale o processuale. Inoltre, la legislazione emergenziale degli anni Novanta, germogliata sul terreno penale, processuale e penitenziario, introducendo una disciplina derogatoria “di doppio binario”, ha reso la questione ulteriormente intricata. Attualmente, a livello normativo, il punto di partenza è costituito dalla lista di reati contenuta nell’art 51 comma 3 bis c.p.p., elaborata per fissare i limiti di attribuzione della procura distrettuale antimafia e a cui si fa riferimento per delineare la nozione processuale di “criminalità organizzata”; a tale disposizione, a livello di esecuzione della pena, fa da contraltare l’art 4 bis dell’Ordinamento penitenziario: la norma viene introdotta con il d.l. 152/1991 per contrastare la strategia stragista delle mafie, attraverso un inasprimento sanzionatorio rispetto al regime ordinario nei confronti dei responsabili di delitti inerenti alla criminalità organizzata; circa un anno dopo, a due settimane dalla strage di Capaci del 1992 il legislatore, in risposta all’allarme sociale suscitato dagli attentati, rimodella nuovamente l’articolo con il d.l. 306/1992, imprimendo al doppio binario penitenziario un carattere ancora più rigoroso, teso ad incentivare la collaborazione con la giustizia. L’art 4 *bis* ha avuto principalmente lo scopo di attuare, a livello penitenziario, la logica di un “diritto penale simbolico” teso ad affermare l’immediata reazione dello Stato contro un determinato fenomeno criminale che, di volta in volta, genera insicurezza nei cittadini: per tale ragione, la sua configurazione attuale è simile ad un “favo” informe di titoli di reato, aggrappati attorno al nucleo primigenio dei reati di mafia. Per una più approfondita disamina dell’argomento, si rimanda a: GIOSTRA e INSOLERA (1995), pp. IX, 86,87,88; Insolera G., Guerini T., Diritto penale e criminalità organizzata, Torino, 2019, pp. 19 e ss.; SIRACUSANO (2020), pp. 1047 e ss.; LUPÀRIA-DONATI (2020), pp. 384,385.

zionale e, successivamente, al D.L. 4 luglio 2024, n. 92. Quest'ultimo, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", all'art. 7 ha sancito l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale del 41 *bis* O.P.

Partendo da tali premesse, il presente contributo intende scandagliare due questioni strettamente connesse: in primo luogo i rapporti tra rieducazione, premialità e giustizia riparativa nei reati ostativi di stampo mafioso, non di rado oggetto di una indebita sovrapposizione; in secondo luogo, la stessa praticabilità della giustizia riparativa nel contesto mafioso.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte in ordine a tali questioni, lo studio suggerisce che la partecipazione a programmi di giustizia riparativa allargati, c.d. *circles*, insieme ad altri elementi, possa essere valutata come indice di mancato ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.

2.

Giustizia riparativa e fase di esecuzione della pena.

Con riferimento alle disposizioni concernenti il trattamento rieducativo, all'art. 13 O.P., avente ad oggetto l'individualizzazione del trattamento³, è stato aggiunto un quarto comma, con lo scopo di porre in capo all'Amministrazione Penitenziaria, agli operatori penitenziari e alla magistratura di sorveglianza l'obbligo di predisporre un'offerta riparativa, subordinandola alla partecipazione consapevole e volontaria da parte dei detenuti⁴. Il comma 3 dell'art. 13, in realtà, recependo alcune delle indicazioni contenute nell'art. 1, comma 85 lett. f) della l. 23 giugno 2017 n. 103 (legge delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario), offriva già all'interessato l'opportunità di compiere una riflessione critica sul reato commesso⁵, sulle conseguenze prodotte e sulle possibili azioni di riparazione nei confronti della vittima⁶.

È stata poi introdotta una disposizione *ad hoc*, volta a regolamentare la giustizia riparativa *in executivis*: l'art. 15 *bis* Ord. Penit., infatti, da un lato riconosce al magistrato di sorveglianza la facoltà di disporre l'invio dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa, previa corretta informazione e su base volontaria, analogamente a quanto l'art. 129 *bis* c.p.p. già prevede durante le indagini preliminari e il giudizio di cognizione⁷; dall'altro consente che la partecipazione al programma riparativo e l'eventuale esito riparativo siano valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, nonché della liberazione condizionale, con la precisazione che la volontà di non prendere parte al programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo, non possono incidere in *malam partem* sulla progressione trattamentale (estendendo così la portata dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 150/2022 anche alla fase esecutiva).

Quanto alla valutazione del magistrato di sorveglianza circa la richiesta di partecipazione del detenuto al programma riparativo, si ritengono validi i criteri stabiliti dall'art. 129 *bis* comma 3 c.p.p. (che a loro volta, seppure per il solo requisito del pericolo concreto per i partecipanti, ricalcano quanto disposto dall'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 150/2022). Così, qualora reputi

³ Pur sinteticamente, la finalità dell'intervento rieducativo è quella di pervenire ad una responsabilizzazione del condannato, mediante la predisposizione di un "programma di trattamento" che, tenendo conto dei risultati a cui il Gruppo di Osservazione e Trattamento è pervenuto durante l'Osservazione scientifica della personalità, abbia ad oggetto un percorso di reinserimento sociale modellato sul profilo familiare, sociale, culturale del detenuto. Per maggiori informazioni si rimanda a ADORNO (2025), pp. 33 e ss.

⁴ In tal modo viene conferita espressamente alla giustizia riparativa, in fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, una cornice normativa *ad hoc*, sviluppando le coordinate fornite dalla "Riforma Orlando" del 2018. Si tratta di uno sforzo proattivo di favorire concretamente percorsi di giustizia riparativa, che grava su tutti gli operatori penitenziari e, soprattutto, sull'area educativa. A tal fine si vedano AMATO e PASSIONE (2024), p. 259; BOUCHARD e FIORENTIN (2024), p. 365; FIORENTIN (2023a), p. 25; ID. (2023b), p. 511; GIALUZ (2024), pp. 86,87; MAGGIO (2023), p. 38; ID. (2024), p. 113; *Relazione illustrativa*, cit., p. 425.

⁵ In verità, un'attenzione alle «possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa» veniva già stimolata dall'art. 27 comma 1 del Regolamento di esecuzione (D.p.r. 230/2000), come tappa importante del percorso trattamentale.

⁶ Il riferimento alla "vittima del reato", non presente all'interno dell'art. 27 reg. esec., è stato introdotto dalla citata normativa per la prima volta, producendo come principale effetto quello di elevare al rango di fonte primaria la posizione della vittima nella fase esecutiva. Per un'analisi più approfondita si veda CARACENI, BERNASCONI (2019), p. 168; PISATI (2022), pp. 152,153.

⁷ La dottrina ritiene che la norma debba essere interpretata in armonia con i principi generali e le garanzie accordate dalla disciplina organica: il magistrato di sorveglianza, quindi, non potrà imprimere una spinta automatica, tenuto conto della necessaria sussistenza del libero e volontario consenso espresso dalle parti; oltre a ciò, l'accesso è subordinato ad una verifica circa la sussistenza del requisito della sicurezza dei partecipanti, in relazione alla concreta vicenda. Cfr. AMATO e PASSIONE (2024), p. 260; BOUCHARD e FIORENTIN (2024), pp. 364,378; BRONZO (2024), pp. 41, 42; CINGARI (2023), pp. 14 e ss.

che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede (requisito positivo) e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti (requisito negativo), il magistrato di sorveglianza potrà disporre l'invio del caso presso il Centro di Giustizia Riparativa territorialmente competente⁸.

Dall'art. 15 *bis* O.P. sono stati estromessi gli istituti dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 199/2010 e dell'affidamento in prova c.d. "terapeutico", regolato dal D.P.R. 309/1990. È di immediata evidenza che, ai fini della concessione di tali misure, il magistrato di sorveglianza non potrà valutare la partecipazione ad esperienze riparative, dovendo tenere in considerazione la carente prospettiva risocializzante delle stesse⁹.

Infine, è stato ritoccato anche il comma 12 dell'art. 47 sull'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione agli effetti prodotti: lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa è valutato ai fini dell'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ad esclusione delle pene accessorie. Prima che anche nel nostro ordinamento venisse introdotta una legislazione organica in materia di giustizia riparativa, l'addentellato normativo utilizzato dalla giurisprudenza per introdurre momenti riparativi nella fase di esecuzione della pena era costituito dall'art. 47 comma 7 ord. pen. a norma del quale, tra le prescrizioni che l'affidato è tenuto ad eseguire, rientra l'adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del proprio reato¹⁰. Ad uno sguardo più attento, non sfugge come si sia trattato di una sorta di "éscamotage" per raggiungere finalità in senso lato riconciliative, sebbene, proprio perché tale istituto nasce con una vocazione spiccatamente risocializzante, non costituisce uno strumento propriamente riparativo (dal momento che l'iniziativa non proviene spontaneamente dalle parti coinvolte, ma è frutto di un'imposizione dell'autorità giudiziaria)¹¹. Questa impropria sovrapposizione ha, nel corso del tempo, concorso ad alimentare quelle teorie dottrinali che guardano alla giustizia riparativa come ad un corollario della funzione rieducativa della pena.

Ad ogni modo, tenuto conto dell'insieme di tali disposizioni, oltre che delle pionieristiche esperienze riparative germogliate nel nostro Paese proprio *in executivis*¹², appare surreale l'approdo a cui è pervenuta la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella pronuncia del 09/07/2024, n. 41133, relativa alla richiesta di partecipazione di un detenuto ristretto in regime detentivo speciale ex art. 41 *bis* Ord. Pen. a percorsi di giustizia riparativa: in tale sede, il disposto dell'art 44 comma 2 del D. Lgs. 150/2022 è stato interpretato, dai giudici di legittimità, nel senso di non ammissibilità del ricorrente ai programmi riparativi «*sintantochè la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto*»¹³. Tutti i commentatori hanno considerato tale enunciazione alla stregua di uno "svarione"¹⁴.

3. Giustizia riparativa e funzione rieducativa della pena.

Sui rapporti tra rieducazione e riparazione, sono differenziate le opinioni dottrinali sorte sia sul terreno penalistico, che su quello sociologico¹⁵ e sembra ancora lontana la prospettiva di un approdo comune.

⁸ Vedi MUZZICA (2023), p. 39. Con specifico riferimento al rischio di intimidazioni e alla forte asimmetria di potere tra le parti che contraddistingue i reati di stampo mafioso, si rimanda a LORENZETTI (2018b), pp. 132-133; MANNOZZI (2013), pp. 245, 246.

⁹ Alcuni autori non hanno mancato di sottolineare che tale esclusione, anziché agevolare una separazione tra il percorso riparativo e quello rieducativo, come auspicato nella *Relazione introduttiva*, contribuirebbe a rendere ancora più marcata la commistione tra i due piani. Vedi BOUCHARD e FIORENTIN (2024), p. 371; BRONZO (2024), p. 51; FIORENTIN (2023b), p. 512.

¹⁰ Così FIORENTIN (2021), p. 11; PISATI (2022), p. 135.

¹¹ Proprio l'affidamento in prova al servizio sociale in realtà, soprattutto nell'epoca "post Tangentopoli", ha assunto le fattezze di una vera e propria "pay back sanction", volta a dimostrare la completa "resipiscenza" del condannato e a soddisfare esigenze general preventive attraverso l'imposizione di un cospicuo onere risarcitorio. Sul punto si veda; FIORENTIN (2021), p. 11; PISATI (2022), p. 138; VICOLI (2021), pp. 2298, 2299, pp. 2301, 2302.

Sull'impossibilità di ascrivere l'affidamento in prova al servizio sociale alle pratiche pienamente riparative, si veda invece PISATI (2022), pp. 136, 137.

¹² Così GIALUZ (2024), pp. 85, 86.

¹³ Cass. pen., sez. I, sent. del 09/07/2024, n. 41133, §3 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ Si vedano GIALUZ (2024), p. 111.

¹⁵ Per una compiuta analisi dei differenti apporti dottrinali, sul versante giuridico, si rimanda a FIANDACA (2023), pp. 2 e ss.; Id. (2024), pp. 131 e ss. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla versione integrale del Convegno organizzato a Roma da Unitelma Sapienza, del 20 aprile 2023, sul tema "La rieducazione del condannato e i diversi volti della riparazione. Un possibile binomio?", sul [sito di Radio radicale](#). Sulla differenza ontologica tra "rieducazione" e "riparazione", invece, si veda DE FRANCESCO G., *op. cit.*, p. 314.

Alla luce della crisi che attanaglia da diversi decenni l'ideale rieducativo, alcuni studiosi scorgono nella giustizia riparativa un elemento di rivitalizzazione del trattamento rieducativo¹⁶; i giuristi che abbracciano tale prospettiva, rinforzata dalla sent. n. 179/2017 della Corte Costituzionale¹⁷, considerano l'art. 27, comma 3, Cost. la porta d'ingresso della giustizia riparativa in materia penale¹⁸. Tra coloro che aderiscono a tale interpretazione c'è anche chi invita ad un prudente equilibrio, per scongiurare un uso premiale larvamente coattivo delle pratiche riparative: ciò potrebbe realizzarsi ogni qualvolta la rilevanza del percorso rieducativo venga condizionata allo svolgimento di programmi riparativi¹⁹.

Una parte minoritaria, invece, tende a rimarcare il necessario distacco tra l'angolazione riparativa e quella rieducativa, ritenendo compatibili con il finalismo rieducativo e con il senso costituzionale della pena soltanto momenti di riparazione c.d. "prestazionale" (riferendosi all'atto di tipo riparatorio finalizzato a reintegrare, a livello di prestazione materiale, il bene giuridico protetto)²⁰. Pur considerando favorevolmente gli effetti risocializzanti che la giustizia riparativa può produrre nell'autore di reato, i giuristi che afferiscono al versante minoritario mettono in guardia da possibili punti di rottura rispetto all'equilibrio proprio dell'attuale assetto costituzionale: va quindi posta la giusta attenzione verso le istanze special-preventive, general-preventive e di difesa sociale che, come statuito dalla Corte Costituzionale, devono concorrere tra le finalità della pena²¹.

Gli studiosi delle scienze sociali, dal canto loro, intravedono nel paradigma riparativo potenzialità "trasformative", ritenendolo capace di spostare il baricentro della sanzione da una funzione meramente riabilitativa ad una più marcatamente "critico/rielaborativa"²².

A ben guardare, il rischio insito nell'asservire la giustizia riparativa alle istanze rieducative è quello di connotare la prima di toni eticizzanti e di accentuare, nel trattamento rieducativo, la vocazione ad una trasformazione della personalità del reo²³: il confine tra partecipazione attiva e volontaria alla riparazione da parte dell'autore di reato ed emenda sarebbe pericolosamente labile; la giustizia riparativa assumerebbe così le fattezze di un arnese inquisitorio, unità di misura del "sicuro ravvedimento" del condannato²⁴. A scanso di equivoci, pur toccando punti nevralgici del reticolato normativo dedicato al trattamento rieducativo, la riforma non si spinge fino ad includere la giustizia riparativa tra gli elementi del trattamento²⁵. A sgomberare il campo da simili valutazioni è lo stesso legislatore nella *Relazione illustrativa*, sottolineando come non si tratti di un succedaneo della pena, ma di un suo complemento²⁶. Tra le principali criticità a cui tale indebita sovrapposizione ha condotto, si annoverano la pretesa non troppo velata di subordinare la risocializzazione ad una redenzione morale del condannato²⁷ e quella ulteriore di nascondere, sotto il tappeto delle attività riparatorie, la totale mancanza di risorse destinate alla risocializzazione dei detenuti²⁸.

¹⁶ Tale prospettiva è abbracciata da DE FRANCESCO (2023), §§ 7,8; EUSEBI (2023a), pp. 8-9; ID. (2023b), p. 83; MATTEVI (2022), pp. 70 e ss.; VICOLI (2021), pp. 2298,2299. Per quanto riguarda i "pratici" del diritto, invece, si rimanda a MASTROPASQUA G., (2007), p. 0903B, secondo cui: «In definitiva si può affermare che i progetti in parola hanno natura trattamentale, in quanto sono volti a circoscrivere e possibilmente ad eliminare le cause che hanno indotto la persona condannata a delinquere, a far scoccare liberamente nella sua coscienza la scintilla del cambiamento».

¹⁷ Così Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179 § 4 del *Considerato in diritto*. Quest'ultima, annoverando la riparazione e la riconciliazione tra i tasselli che compongono il volto costituzionale della pena, segna un'eccezione in seno alla giurisprudenza della Consulta (data, all'epoca della sua emanazione, l'assenza di una disciplina organica). In tale decisione, la Corte afferma che il principio di proporzionalità sia germogliato «Sul fertile terreno dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento [...]».

¹⁸ Vedi DE FRANCESCO (2024), pp. 12,13; EUSEBI (2023b), p. 83; MATTEVI (2022), p. 70. Cfr., sul punto, anche MENGhini (2025), pp. 208; 212 e ss.; MAGGIO (2024), p. 114.

¹⁹ Si veda EUSEBI (2023a), p. 8.

²⁰ Si veda FIANDACA (2023), p. 11.

²¹ Cfr. BORTOLATO (2022), p. 1263; BRONZO (2024), pp. 51 e ss.; FIANDACA (2023), p.12; FIANDACA (2020), p. 8 e ss. Per una disamina più approfondita si rimanda alle riflessioni di LORENZETTI (2018a), pp. 117 e ss.

²² Così BORGHINI e GALAVOTTI (2020), p. 592; MASSARO (2022), p. 27.

²³ Contro le teorie della pena come emenda, vedi FERRAJOLI (2008), p. 258 e ss.

²⁴ Mettono in guardia da simili risvolti anche BOUCHARD e FIORENTIN (2024), p. 373; CARNEVALE (2023), §1; DIDI (2023), §6; DE FRANCESCO (2024), p. 14; FIANDACA (2024), p. 153; PARISI (2022), p. 148. *Contra* MENGhini (2025), p. 214.

²⁵ Si vedano BOUCHARD e FIORENTIN (2024), p. 365; BRONZO (2024), p. 39; FIORENTIN (2023b), p. 511; MAGGIO (2024), p. 114; MENGhini (2025), p. 209; PALAZZO (2022), p.2.

²⁶ Si veda sul punto la *Relazione illustrativa al Decreto Legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, pp. 424,426. Cfr. anche MAGGIO (2024), p. 114.

²⁷ Rappresentativa di questa dimensione è la concezione dei "restorative rehabilitation programmes", sperimentati da alcune associazioni australiane con autori di reati in materia di stupefacenti e vittime di reati analoghi. Per maggiori informazioni, si rimanda a ANDERSON (2024), pp. 67-70.

²⁸ Vedi BRONZO (2024), p. 51; DE FRANCESCO (2024), p.17; FIANDACA (2023), p. 12; ID., (2024), pp. 155,156; VIANELLO e GREZZANI (2021),

4. Giustizia riparativa e premialità penitenziaria nei reati di stampo mafioso.

Il diritto penale è costellato di “momenti premiali”, vale a dire tecniche di incoraggiamento volte a stimolare, nel reo, l’arresto di una condotta criminosa o una contro azione che impedisca l’evento o, ancora, che elimini o attenui il danno o il pericolo in cui si è concretata l’offesa. Volendo essere più precisi, si tratterebbe di meccanismi che si muovono parallelamente alle tecniche sanzionatorie di tipo affittivo e che, a ben vedere, riguarderebbero il piano del trattamento sanzionatorio, più che quello della funzione della sanzione²⁹.

La fase esecutiva rappresenta un terreno privilegiato per la premialità: il premio, nell’architettura penitenziaria messa a punto dal legislatore del 1975, si prospetta da un lato come un utile mezzo per l’esercizio del potere disciplinare e, dall’altro, come incentivo durante il percorso rieducativo del detenuto (a tal fine, si parla di “premialità-rieducazione”)³⁰. Come alcuni illustri studiosi non hanno mancato di evidenziare, la “premialità-rieducazione” sarebbe aderente agli scopi di promozione sociale della finalità rieducativa e, in particolar modo, alla concretizzazione del principio di umanità della pena consacrato nell’art. 27, comma tre, della Costituzione³¹.

Con riferimento ai condannati per reati di criminalità organizzata, la premialità ricopre una funzione ancora diversa, a seconda della veste giuridica assunta dalla condotta collaborativa. In seguito alle stragi degli anni Novanta, da incentivo alla risocializzazione del detenuto, il premio si è trasformato in uno strumento di lotta nei confronti della criminalità organizzata³².

In un primo caso, quello della collaborazione particolarmente qualificata, regolata dalla legge n. 82 del 1991 (così come modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45), la premialità è marcatamente evidente³³. Questo tipo di collaborazione determina un trattamento di favore sul piano processuale, sanzionatorio e penitenziario e assicura dei benefici tutori nei riguardi di coloro che si trovano in pericolo, in ragione delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria. Per ciò che concerne la specifica categoria dei benefici penitenziari, in presenza di determinati presupposti quali la collaborazione con l’autorità giudiziaria e il ravvedimento del dichiarante, è consentito un accesso privilegiato ai permessi premio, alla detenzione domiciliare e alla liberazione condizionale, in deroga ai limiti formali e sostanziali previsti dal legislatore³⁴.

Invece, dubbia è la configurazione di una tecnica premiale da parte del legislatore quando l’attività di collaborazione viene prestata ai sensi dell’art. 58 *ter* O.P. (introdotto dal D.L. 152/1991, conv. con modifiche nella legge 203/1991)³⁵: secondo alcuni autori, dal momento

p. 22; PISATI (2022), p. 139.

²⁹ Così BRICOLA (1983), pp. 122,123,126. Sulle caratteristiche strutturali delle ipotesi di ravvedimento previste dal Codice Rocco e sulle peculiarità relative a quelle successivamente introdotte dalla legislazione anti-terrorismo, si veda PADOVANI (1981), pp. 532 e ss.

³⁰ Vedi CORVI (2010), p. 237; MANTOVANI (1983), p. 209; PRESUTTI (1986), p. 14; RUGA RIVA (2002), pp. 337,338; SPRICIGO (2014), pp. 625, 626.

³¹ Così PRESUTTI (1986), pp. 18,19.

³² BERNASCONI (1995), pp. 112,115; CORVI (2010), p. 238; DELVECCHIO (2020), pp. 97,98; PRESUTTI (1994), p. 83. S. Moccia mette in evidenza come, in verità, tale strategia non sia di recente introduzione ma tragga piuttosto ispirazione da politiche criminali avviate nel tardo Cinquecento nel Meridione, per reprimere il fenomeno della criminalità organizzata per bande. Si veda a tal proposito MOCCIA (1998), pp. 210, 211.

³³ La promulgazione della legge è stata giustificata dalla necessità di arginare le distorsioni applicative sorte con la disciplina precedente. La legislazione del 2001, oltre ad improntare l’intero ambito ad un maggiore rigore con riferimento ai presupposti di accesso e alle modalità del trattamento penitenziario, ha reso più agevole l’accertamento ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Per maggiori informazioni si rimanda a CORVI (2010), p. 249; PARLATO (2022), pp. 147 e ss.; RIOLO (2006), pp. 11 e ss.; RUGA RIVA (2002), p. 341 e ss.; TESCARIOLI (2023), § *La legge 13 febbraio 2001, n. 45* (nella versione e-book).

³⁴ Secondo il dettato dell’art. 14 della legge n. 45/2001, l’attività di collaborazione qualificata si estrinseca in dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali il dichiarante è interrogato, nonché degli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza, nell’individuazione e nella cattura dei loro autori; può consistere, altresì, nelle informazioni necessarie perché possa procedersi all’individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali il collaboratore o, con riferimento ai dati di sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente”. Si vedano sul punto CORVI (2010), p. 259; FIORIO (2023), pp. 283,284; RIOLO (2006), p. 21. Autorevole dottrina ha sottolineato come tale previsione incoraggerebbe, anche alla fase di esecuzione della pena, l’“ubiquità della delazione”: infatti, i contenuti della collaborazione non verterebbero esclusivamente sulla responsabilità del dichiarante ma, pure, su avvenimenti e persone per nulla collegati al proprio vissuto criminoso rispetto alle quali, tuttavia, il soggetto potrebbe aver ricevuto delle confidenze. Si rimanda a BERNASCONI (1995), p. 123; MOCCIA (1998), pp. 212, 213, 214.

³⁵ La collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58 *ter* O.P.; integra l’attività di «coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati». Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, a GASPARI (2019), p. 736; RUGA RIVA (2002), p. 338. Tra la collaborazione prevista dagli articoli 58 *ter* e 4 *bis* O.P. e quella particolarmente qualificata, regolata dall’art. 16 *nonies* della legge 82/1991, intercorrono delle differenze: oltre alla maggiore estensione

che la disposizione normativa si limita a ripristinare le soglie di pena già previste dal regime ordinario con riferimento all'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alle misure alternative contenute al Capo VI dell'Ordinamento Penitenziario, l'effetto prodotto andrebbe guardato più alla stregua di una differenziazione del modello trattamentale riservato ai condannati per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, che come premio *sic et simpliciter*³⁶. Ad ogni modo, non si può disconoscere come prima della sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale, per coloro che non collaboravano con la giustizia, l'alternativa rimaneva quella di un modello trattamentale "sulla carta", che si traduceva in una vera e propria soppressione dell'offerta trattamentale³⁷.

L'opportunità di annoverare i reati di criminalità organizzata di stampo mafioso tra quelli suscettibili di attività riparative è stata oggetto di riflessione degli esperti riuniti attorno ai Tavoli di lavoro 13 e 16 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Già in quell'occasione, la giustizia riparativa veniva prospettata come valida alternativa alla collaborazione con la giustizia, per l'accesso ai benefici penitenziari dei detenuti non collaboranti: volendo scendere più nello specifico, si incentivava la prestazione di condotte riparative nei riguardi della vittima, dei propri familiari e, laddove fosse mancato il loro consenso, della collettività³⁸. In tempi più recenti, il rapporto tra giustizia riparativa e reati di criminalità organizzata è tornato in auge a seguito dell'emanazione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito nella legge 199/2022) che, nel suo disomogeneo articolato normativo³⁹, ha inciso sull'art. 4 *bis* Ord. Penit. e abrogato gli istituti della collaborazione impossibile e inesigibile, per adeguarsi all'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale⁴⁰.

Ragioni di economicità renderebbero estremamente difficoltosa una completa disamina di tutti gli aspetti rimodulati per effetto del Decreto Legge 162/2022⁴¹. Si prenderanno quindi

dell'ambito di operatività, la collaborazione disciplinata dall'art. 58 *ter* O.P. non presuppone il ravvedimento, né richiede alcuna ammissione di responsabilità da parte del detenuto. Vedi CORVI (2010), pp. 242, 261; GASPARI (2019), p. 737.

³⁶ Vedi CAPONE (2025), p. 412; CORVI (2010), pp. 30,31; DE SIMONE (2018), pp. 66,67; FIORIO (2023), p. 286. Altra dottrina, ancora, ritiene che l'aspetto premiale potrebbe essere individuato in un vero e proprio abbattimento delle soglie temporali necessarie per l'accesso al percorso extra-murario di risocializzazione: cfr. in tal senso PRESUTTI (1994), p. 62; RUGA RIVA (2002), p. 358. *Contra*, cfr. TESCAROLI (2023), § II *regime premiale previsto per chi collabora con la giustizia a confronto con il trattamento previsto per gli irriducibili* (versione e-book). In senso contrario, invece, si veda DELVECCHIO (2020), pp. 94 e ss.

³⁷ Vedi CARNEVALE (2022), pp. 9-10.

³⁸ A tal fine, gli studiosi del Tavolo 16 suggerivano di aggiungere all'art. 58 *ter* Ord. Penit. il comma 1 *bis*, allo scopo di introdurre una sorta di "doppio binario" per l'accesso ai benefici penitenziari, del seguente tenore letterale: «I limiti di pena di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì a coloro che si sono adoperati in concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita». La locuzione finale della disposizione sottolineava le ricadute positive che tali condotte avrebbero dovuto generare, in termini di mediazione sociale e sintomaticità di un positivo cambiamento di vita.

³⁹ Sulle censure di illegittimità costituzionale prospettate in relazione ai requisiti di omogeneità del Decreto Legge si vedano PASSIONE (2022), p. 2; SANTORO E. (2022), p. 225.

⁴⁰ L'*iter* relativo al superamento delle preclusioni ostative assolute in assenza di collaborazione con la giustizia, che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi dapprima con una declaratoria di "incostituzionalità differita" (l'ordinanza n. 97/2021) e, in seguito, con l'ordinanza n. 122/2022, è stato molto accidentato.

Una sintetica ricostruzione delle tappe salienti, tuttavia, trova nella sentenza della Corte c.d.u. del 13 giugno 2019, Viola c. Italia (C. edu, sez. I, 7 ottobre 2019, sentenza Viola c. Italia), un importante spartiacque: la Corte di Strasburgo in quella sede, prendendo in esame la compatibilità convenzionale dell'art. 4 *bis* O.P., che subordinava l'accesso al beneficio della liberazione condizionale alla collaborazione dell'interessato con l'autorità giudiziaria, ha dichiarato che la scelta collaborativa non può rappresentare l'unico parametro per identificare e misurare un percorso di effettiva risocializzazione del condannato, potendo quella scelta far difetto per ragioni diverse dalla conservazione del legame criminale. In tali condizioni, la presunzione assoluta di perdurante pericolosità avrebbe escluso, per l'ergastolo cosiddetto ostativo, quella condizione di "riducibilità" necessaria affinché la pena "perpetua" sia compatibile con le prescrizioni dell'art. 3 della CEDU.

A queste statuizioni, la Corte Costituzionale si era adeguata con la sent. n. 253/2019, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, primo comma, dell'Ord. penit., nella parte in cui non contemplava che, nelle condizioni indicate, il giudice potesse concedere al detenuto il permesso premio (il primo gradino verso una possibile risocializzazione), ponendosi così in contrasto con il principio di progressione trattamentale. Da quel momento, quindi, la presunzione assoluta di perdurante contiguità al contesto criminale di riferimento, per la permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, ha ceduto il posto ad una presunzione relativa. Forte di tali pronunce, nel 2020 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Oggetto del contendere, questa volta, è stata la concessione del beneficio della liberazione condizionale per il condannato ostativo non collaborante.

Sul presupposto che un intervento demolitorio delle disposizioni riguardanti aspetti apicali dell'assetto normativo predisposto per il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, avrebbe messo a repentaglio le esigenze di ordine e sicurezza sottese a tale disciplina, la Corte aveva lasciato al legislatore il tempo necessario per adeguarsi alle più recenti pronunce, data la discrezionalità legislativa sottesa a tali argomenti.

Il termine concesso al Parlamento per ricercare un punto di equilibrio, alla luce delle frizioni costituzionali rilevate, era stato fissato al 10 maggio 2022. A causa di una perdurante fase di stallo concernente la discussione del Disegno di Legge tra le Camere, la Corte Costituzionale aveva rinviato l'udienza di discussione all'8 novembre 2022 per concedere ulteriore tempo al legislatore. Nelle more della scadenza, l'Esecutivo è intervenuto con decretazione d'urgenza, attraverso il D.L. n. 162/2022 emanato dal Presidente della Repubblica il 31 ottobre 2022.

⁴¹ Per una completa trattazione, tuttavia, si rimanda a CARNEVALE (2024), pp. 33 e ss.; FIORENTIN (2023a), pp. 41 e ss.; FIORIO (2023), pp.

in esame soltanto i commi 1 *bis* e 1 *bis.1* di nuovo conio. In essi, infatti, in sostituzione della condotta collaborativa, il legislatore ha richiesto di valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle di giustizia riparativa, secondo un filone già inaugurato dagli esperti del Tavolo 16 degli Stati Generali.

La nuova normativa, per adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalla sent. n. 253/2019 della Corte Costituzionale, ha messo a punto un sistema di verifica alquanto farraginoso: da un lato, richiedendo al detenuto ostativo non collaborante l'allegazione di specifici elementi aggiuntivi, volti ad escludere sia la sussistenza di collegamenti attuali con il sodalizio criminoso, sia il pericolo del loro ripristino; dall'altro, ha imposto al magistrato di sorveglianza di tenere in considerazione ulteriori fattori per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, variabili a seconda del blocco di reati preso in considerazione e, rispetto ai quali, la giustizia riparativa si pone come ultimo tassello di un mosaico particolarmente complesso⁴².

Nel primo blocco disciplinato al comma 1 *bis*, inquadrabile per sommi capi all'interno della cornice della "criminalità organizzata di stampo mafioso, terroristico o eversivo"⁴³, si richiede al detenuto di dimostrare sia l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempiervi, che di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione rispetto alla organizzazione criminale di eventuale appartenenza. Tali elementi si rendono necessari per escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso⁴⁴, nonché il pericolo di ripristino degli stessi (anche indirettamente o tramite terzi); a tal fine, il magistrato di sorveglianza dovrà tenere conto altresì delle circostanze personali o ambientali, delle ragioni edotte a sostegno della mancata collaborazione con la giustizia⁴⁵, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

La previsione del comma 1 *bis.1*, avente ad oggetto i detenuti a cui sono imputabili i reati considerati nel secondo blocco⁴⁶, invece, si differenzia da quella poc'anzi illustrata soltanto perché non è prevista l'allegazione di prove concernenti il pericolo di ripristino dei collegamenti, trattandosi di reati che non appartengono ad una dimensione criminale di tipo associativo⁴⁷.

Ad una lettura più attenta, come acuta dottrina non ha mancato di evidenziare, la formula utilizzata dal legislatore nel D.L. 162/2022 (*«Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»*) sembrerebbe introdurre una vera e propria condizione di ammissibilità, dovendo il giudice accertare che l'iniziativa sia stata

292,293; MANCA (2023), pp.439,440; MORO (2023), pp. 109 e ss.; QUINTILIANI (2023), pp. 11 e ss.; RICCI (2022), pp. 2 e ss.; SIRACUSA (2022).

⁴² Per l'elevato livello di complessità dell'istruttoria, alcuni studiosi hanno messo in luce come al meccanismo messo a punto dal D.L. 162/2022 sia sottesa una presunzione semi-assoluta di pericolosità sociale del condannato, più che la sua relativizzazione (così MASTRAPASQUA (2024), §12; MORO (2023), p. 114; SANTORO E. (2022), p. 227); altri studiosi, invece, non mancano di sottolineare come uno dei pregi della riforma in esame sarebbe quello di aver predisposto una griglia di valutazione improntata su elementi congrui e specifici. Si rimanda, sul punto, sia a MENGHINI (2023), pp. 2463, 2464, che alla giurisprudenza di legittimità più recente in materia di permessi premio: Cass. Pen., sez. V., sent. 28.02.2022, n.19536; Cass. pen., sez. I, sent. 14.07.2021, n.33743.

⁴³ Rientrano in questo primo gruppo anche i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e quelli, poco affini con il contesto criminale terroristico mafioso, di immigrazione clandestina, commercio di tabacchi esteri, ecc., già ricompresi nell'antecedente versione del comma 1, art. 4 *bis* O.P. Oltre alla corposa ridefinizione delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, una seconda coordinata che ha ispirato la riforma ha riguardato il *restyling* dei reati di doppio binario penitenziario: se da un lato sono stati eliminati dalla categoria dell'ostatività i delitti contro la P.A. (inseriti dalla legge n.3/2019), dall'altro, attraverso la predisposizione di una clausola generale, è stata prevista l'estensione del regime ostativo anche a nuovi reati, diversi da quelli elencati, avvinati tuttavia a questi ultimi da un nesso teleologico (commessi, dunque, o «per eseguire o occultare» uno dei delitti contenuti nell'elenco o, ancora, «per assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo, ovvero l'impunità di detti reati») e accertati dal giudice della cognizione o dell'esecuzione. In merito, la dottrina più acuta ha segnalato come il legislatore abbia dato luogo ad una sorta di «ostatività di tipo indiretto o per connessione» che, estendendo il regime trattamentale previsto dall'art. 4 *bis* anche a reati comuni, pur connessi teleologicamente a delitti di mafia, andrebbe a snaturare la natura eccezionale dello stesso, gettando le basi per una sua normalizzazione (SIRACUSA L., *op. cit.*, pp. 8 e ss.). Si vedano pure MORO (2023), p. 111; SANTORO (2022), p. 226.

⁴⁴ Risulta ardua la comprensione del significato da attribuire alla locuzione «contesto in cui il reato è stato commesso» o «ripristino dei collegamenti indirettamente o tramite terzi» che spetterà alle corti di merito e di legittimità riempire di senso. Si rinvia, a tal fine, alle osservazioni di CARNEVALE (2024), p. 35; DE VITO (2022) §6; DOLCINI (2022), p.6; GIANFILIPPI (2022), §4.

⁴⁵ In tal modo, il legislatore dimostra di accogliere le sollecitazioni provenienti dall'ord. 97/2021 C. Cost. secondo una formulazione che non obbliga la magistratura di sorveglianza a fare emergere tali ragioni, ma le consente di poterle apprezzare nel momento in cui i condannati decidono di esternarle. Così GIANFILIPPI (2022), §4.

⁴⁶ Il catalogo dei delitti ricomprende anche quelli concernenti la riduzione in schiavitù, la violenza sessuale di gruppo, la tratta di persone, etc.

⁴⁷ DE VITO (2022), §7.

avviata in una fase antecedente rispetto alla presentazione dell'istanza⁴⁸. È evidente come la disposizione in esame, letta in questo modo, oltre a provocare un'indebita pressione normativa ai danni degli ergastolani ostativi non collaboranti, contribuirebbe a generare alcune storture, trasfigurando la giustizia riparativa in un onere per accedere ai benefici⁴⁹. Pur con le rispettive differenze quindi, a parere di chi scrive, il limite principale delle soluzioni prospettate nel corso dei recenti interventi di riforma sarebbe quello di perpetuare una concezione premiale della giustizia riparativa⁵⁰.

Attualmente, tuttavia, le opinioni degli studiosi sul punto sono contrastanti: alcuni, rifuggendo da un'interpretazione letterale della disposizione in esame e abbracciando una lettura sistematica, ritengono che le iniziative del condannato in favore della vittima debbano essere valutate, ai fini del percorso di risocializzazione del condannato, solo se presenti (in aderenza ai principi di libertà e volontarietà del consenso, richiamati sia dall'art. 43 lett. a che dall'art. 48 del D. Lgs. 150/2022)⁵¹; altri, invece, sostengono che lo scopo precipuo di queste iniziative si possa ravvisare nell'avvicinamento tra la vittima di mafia e l'autore di reato, attività che non implicherebbe alcuna evoluzione in un percorso riparativo in senso stretto⁵².

Questa incertezza interpretativa, invero, pare essersi attenuata a seguito di alcune decisioni di legittimità: secondo una prima pronuncia, le iniziative riparative introdotte dal D.L. 162/2022 non costituirebbero un requisito di ammissibilità dell'istanza di accesso ai benefici penitenziari, bensì un semplice elemento di valutazione di cui il magistrato di sorveglianza può tenere conto ove presente, la cui mancanza non pregiudica l'accesso al beneficio richiesto⁵³.

Tale impostazione è senz'altro maggiormente in linea con le indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. 150/2022, in cui si mette in risalto la non assimilabilità del paradigma riparativo ai programmi trattamentali⁵⁴. Al contrario, veicolerebbe istanze retributive quell'interpretazione giudiziaria che ritenesse la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non dirimente per l'accesso ai benefici penitenziari, in assenza di collaborazione con la giustizia⁵⁵: una simile impostazione, oltre a neutralizzare gli effetti delle pronunce costituzionali relative all'abbattimento degli automatismi penitenziari per i condannati non collaboranti, ridurrebbe tale paradigma ad uno strumento di riadeguamento alle regole sociali, teso al consolidamento della funzione risocializzante attribuita alla collaborazione con la giustizia dalla giurisprudenza costituzionale successiva all'adozione del d.l. 306/1992⁵⁶.

⁴⁸ Si vedano CARNEVALE (2024), p. 39; GIANFILIPPI (2022), §4

⁴⁹ Vedi BONINI (2023), p. 13, nota 33; BOUCHARD e FIORENTIN (2024), p. 345; BRONZO (2024), pp. 52-53; DIDDI (2023), §7; FIANDACA (2023), p.13; Id., (2024), p. 153; FIORENTIN (2023b), p. 512; MATTEVI (2023b), p. 267.

⁵⁰ L'assetto premiale su cui la "Riforma Cartabia" ha orientato la giustizia riparativa nella fase esecutiva, viene particolarmente accentuato dal D.L. 162/2022. Sul carattere premiale attribuito alla giustizia riparativa in ambito penitenziario, si vedano BOUCHARD e FIORENTIN (2024), pp. 342,345,370. Inoltre, in STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, Tav. 16, *Relazione di accompagnamento*, p. 11, non viene fatto mistero del mantenimento dell'assetto di tipo premiale: «La premessa alla base della proposta di intervento è stata quella di non stravolgere la logica, rispettivamente, premialistica della collaborazione con la giustizia (art. 58- ter, ord. penit.) e di attenzione ai profili preventivi e di sicurezza (art. 4-bis, ord. penit.) che le due disposizioni incarnano [...]».

⁵¹ In tal senso, si veda MORO (2023), p. 116. Per una più dettagliata disamina dei requisiti del consenso, nelle pratiche riparative, si rimanda alla puntuale analisi di BONINI (2023), pp. 12,13. Si consulti anche a MATTEVI (2023a), p. 12.

⁵² Si rimanda, a tal fine, a vedano BOUCHARD e FIORENTIN (2024), pp. 383 e ss; FIORENTIN (2025), p. 4, nota 12.

⁵³ Vedi Cass. pen., sez. V, 28/06/2024, n. 33693, §3.3 del *Considerato in diritto*.

⁵⁴ Su questa scia anche MAGGIO (2024), p. 114.

⁵⁵ Il riferimento è a Cass. Pen., sez. I, 9 luglio 2024, n. 41133. La pronuncia ha ad oggetto l'ammissibilità della richiesta di partecipazione di un detenuto ristretto in regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P. ad un programma di giustizia riparativa. In particolare, la Casa Circondariale di L'Aquila ha precluso l'accesso in Istituto ad alcuni componenti di un'associazione che avrebbe dovuto valutare la fattibilità di un percorso riparativo, su richiesta del detenuto. Il reclamo del ristretto avverso il diniego ai programmi è stato dapprima accolto dal Magistrato di sorveglianza e, successivamente, confermato, con decisione del 12 marzo 2024, dal Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato le doglianze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP). Il Ministero della Giustizia, allora, propone ricorso in Cassazione denunciando, tra i motivi edotti, la violazione di legge in relazione agli articoli 4 bis e 15 bis ord. penit.: in base a tale impostazione, accolta anche dai giudici di legittimità, per i detenuti condannati per i reati elencati all'art. 4 bis O.P., ai fini dell'accesso ai benefici, la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa positivamente concluso avrebbe dovuto essere accompagnata anche dal contributo collaborativo prestato e dall'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Per un commento ai recenti interventi giurisprudenziali, si rimanda a CORTESI (2025), pp. 909,910; FIORENTIN (2025), pp. 3, 4; MAGGIO (2024), pp. 109 e ss.

⁵⁶ Significativo, sul punto, è il §5 del *Considerato in diritto* della sent. 5 luglio 2001, n. 273 della Corte Costituzionale, che illustra il contenuto della relazione presentata in Senato in sede di conversione del d.l. n. 306 del 1992: si rileva come «attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito»; tale impostazione sarebbe in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, «perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare». Controverta è apparsa, sin dal momento della sua introduzione, l'attribuzione di una finalità di tipo risocializzante, venendo piuttosto in rilievo l'interesse del dichiarante ad un affievolimento del trattamento sanzionatorio. Così BERNASCONI (1995), p. 117; CARNEVALE (2022), p. 10; MOCCIA (1998), p. 215; SIRACUSANO (2020), pp. 1054,1055.

Onde evitare di trasformare la giustizia riparativa in una tra le tante strategie di controllo penitenziario attualmente previste dal nostro ordinamento sarebbe auspicabile, invece, tenere distinti i piani della collaborazione con la giustizia e della *restorative justice*. Si dovrebbe insomma tenere a mente che l'attuale disciplina organica in materia di giustizia riparativa non si spinge fino al punto di includerla tra gli elementi del trattamento: per tale ragione, la scelta del condannato non collaborante di non avvalersi della partecipazione ad esperienze trattamentali con valenza riparativa non dovrebbe costituire un indice preclusivo nella concessione dei benefici penitenziari, valendo anche in tale ambito la prescrizione dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 150/2022, che impedisce all'autorità giudiziaria di considerare in *malam partem* la mancata effettuazione di un programma riparativo, il suo esito negativo o la sua interruzione⁵⁷.

5. Il “divieto d’accesso” alle pratiche riparative nel regime detentivo speciale.

Dopo aver illustrato la funzione attribuita dal legislatore alla giustizia riparativa nella progressione trattamentale degli ergastolani ostativi non collaboranti, occorre interrogarsi sul divieto di accesso ai percorsi riparativi per i ristretti in regime detentivo speciale *ex* art. 41 *bis* o.p.

Infatti, il D.L. 162/2022 apporta delle modifiche testuali all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 4 *bis* O.P. sottolineando, a scanso di equivoci, come «*I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato*». A tale disposizione fa da contraltare l'art 7 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, che vieta espressamente, ai detenuti sottoposti a regime detentivo speciale, la possibilità di avviare percorsi di tipo riparativo. Tale previsione ha modificato testualmente l'art. 41 *bis* Ord. Penit. aggiungendo, al comma 2 *quater* relativo all'enunciazione delle regole di sospensione del trattamento, anche la lettera f-*bis*, che esclude categoricamente tale categoria di ristretti dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. Tali previsioni, tuttavia, sembrano completamente ignorare i dettami dell'art. 43 co. 2 del D. Lgs. 150/2022 che, come precedentemente affermato, non pone alcun limite di accesso ai programmi riparativi, se non quello della sicurezza dei partecipanti⁵⁸.

Al dato normativo, poi, si aggiunge la pronuncia n. 41133/2024, in cui la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibili le motivazioni poste alla base del ricorso dal Ministero della Giustizia, che farebbero leva su una presunta “incompatibilità ontologica” tra il regime detentivo speciale e la normativa in materia di giustizia riparativa, dal momento che «*quest'ultima contrasterebbe con le ragioni poste alla base della prima*».

Anche la questione relativa all'accesso alle pratiche riparative, insomma, viene assorbita dal delicato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela dei diritti della persona detenuta e, alla luce delle suddette novità legislative e giurisprudenziali, parrebbe destinata a piegarsi alle prime, considerato che il regime detentivo speciale mira alla rescissione dei collegamenti con la consorte criminale di appartenenza. A tal fine, le nuove prescrizioni si pongono a completamento delle modifiche poste alla prima parte dell'art 4 *bis* ord. penit., ove si specificano le condizioni per accedere alla progressione trattamentale (mancanza di collegamenti attuali e assenza di un loro ripristino)⁵⁹.

La logica sottesa a tali previsioni può ritenersi condivisibile, dal momento che la permanenza all'interno del regime detentivo speciale presuppone, *de facto*, anche il mantenimento della pericolosità sociale, situazione che rende improbabile l'accoglimento di un'istanza di concessione del beneficio⁶⁰. Fino al 2022 tuttavia, pur sussistendo una impossibilità *de facto* di ammissibilità ai benefici penitenziari e alle misure alternative, non veniva preclusa anche *de iure* la possibilità, ai ristretti in regime detentivo speciale, di proporre istanza per l'accesso al

⁵⁷ Ci si riferisce alla ricostruzione effettuata nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 13 giugno 2023, di cui viene fatta menzione in Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2024, n. 11201.

⁵⁸ Si veda anche MAGGIO (2024), pp. 112 e ss.

⁵⁹ Vedi METRANGOLO (2023), p. 91; SIRACUSANO (2023), p. 55.

⁶⁰ Cfr. DE VITO (2022) §13; DOLCINI (2022), §3; GIANFILIPPI (2022), §6; MASTRAPASQUA (2024) §7. Sulla previsione in esame si vedano anche le considerazioni di GIANFILIPPI e LUPÀRIA (2023), pp. 166,167; METRANGOLO (2023), p. 91; PALMA (2024), p. 801; SIRACUSANO (2023), p. 55.

Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, poi, si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. del 12 aprile 2024, n. 33386.

percorso rieducativo inframurario.

L'attuale divieto contenuto nel comma 2 *quater*, lettera *f*, dell'art 41 *bis*, tramutando tale impossibilità in una vera e propria preclusione normativa, si allontanerebbe dai consolidati insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, che ammettono deroghe al trattamento penitenziario dei detenuti in 41 *bis* soltanto per effettive istanze di difesa sociale, potendo altrimenti costituire limitazioni inutilmente vessatorie⁶¹. Per di più, in entrambi i casi, non si tiene in considerazione come, rispettivamente, la sospensione delle regole di trattamento, la proroga o la revoca del regime detentivo speciale dipendono da un semplice decreto ministeriale, provvedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale che, in quanto tale, non è conforme ai requisiti stabiliti dall'art 13 comma 2 della Costituzione⁶².

Una soluzione preferibile e in linea con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale avrebbe potuto essere quella di accordare una maggiore discrezionalità valutativa al magistrato di sorveglianza: non soltanto in relazione all'utilità di simili pratiche per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato, ai fini dell'invio del caso al Centro di Giustizia riparativa competente ma, pure, con riferimento al percorso trattamentale e di revisione critica intrapreso dal detenuto (tanto più se si considera che, alla valorizzazione di tale itinerario, si ispirerebbe la riforma attuata dal D.L. 162/2022)⁶³.

6. Cultura mafiosa e giustizia riparativa.

Una volta chiarita la necessità di tenere distinta la giustizia riparativa dal novero delle attività rieducative e, soprattutto, di evitare che la partecipazione a tali attività finisca per essere attratta dalla logica premiale che contraddistingue l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati di mafia, occorre ora affrontare un'altra questione preliminare, in un certo senso dirimente: se la giustizia riparativa, intesa nel suo significato originario rispettoso della sua autonomia, sia davvero conciliabile con le dinamiche psicologiche e relazionali che contraddistinguono i reati di mafia.

Già ad un primo sguardo, infatti, l'opportunità di coniugare un paradigma orientato al riconoscimento dell'altro e alla creazione di legami sociali finalizzati ad implementare la sicurezza collettiva, si pone in forte contrasto con la "cultura mafiosa" e i suoi corollari, quali l'obbedienza al sodalizio criminale, il sistema comunicativo mafioso e la mediazione come tecnica di controllo del territorio⁶⁴.

A tal fine, una premessa metodologica appare senz'altro utile: la concezione di "cultura mafiosa", proposta in contrapposizione alla "cultura riparativa", rifugge da una prospettiva interpretativa culturalista mettendo in risalto, piuttosto, il dispositivo educativo mafioso⁶⁵. Attraverso questa espressione si intende fare riferimento ad un modello educativo estremamente pervasivo, che annulla nell'individuo lo sviluppo di un autonomo processo di formazione identitaria e di differenziazione rispetto ai valori dominanti all'interno del nucleo familiare. Di fatto, l'effetto principale di tale imposizione è quello di plasmare la personalità stessa degli affiliati⁶⁶: la dimensione psichica mafiosa, quindi, agisce come un qualsiasi fondamentalismo che appiattisce l'individuo, rendendolo un ingranaggio della macchina organizzativa del gruppo criminale, completamente "pre-pensato" dall'organizzazione⁶⁷. Una dimensione psichica di questo tipo, ove la fedeltà alla famiglia viene anteposta anche alla capacità di giudizio autonomo, favorisce un'adesione molle e acritica agli ordini impartiti dall'organizzazione: in tal senso, si parla di «obbedienza criminale» per indicare la disponibilità ad eseguire gli atti violenti o ad

⁶¹ Così GIANFILIPPI (2024), §5; MAGGIO (2024), pp. 118-119.

⁶² Così GALLIANI D., (2022) §7; GIANFILIPPI (2022), §6.

⁶³ Sulla *ratio* ispiratrice della riforma, si rimanda a EUSEBI (2023c), pp. 1010,1012.

⁶⁴ CHIODO (2024), Capitoli III e IV.

⁶⁵ Si correrebbe, altrimenti, il rischio di appiattare l'essenza del fenomeno mafioso alla mentalità diffusa in un determinato territorio, disconoscendo la natura polisemica dei gruppi mafiosi che invece, pur mantenendo una continuità storica, si differenziano quanto a modelli di azione e di organizzazione. Per maggiori approfondimenti sul paradigma culturalista, si vedano SANTORO M. (1998), pp. 445 e ss.; SCIARRONE (2009), p. 22; QUAGLIUOLO (2018), pp. 137, 141.

⁶⁶ Vedi DI MARIA e LAVANCO (2005), p. 100; SCHERMI (2016), pp. 10,11,107; ID., (2008), p. 95.

⁶⁷ Per riferirsi a tale fenomeno, gli studiosi dell'Università di Palermo (G. Lo Verso) hanno coniato il termine "sentire mafioso". Il mantenimento di una simile condizione è funzionale, soprattutto, a realizzare uno stato di imperturbabilità e cinismo noto come "anestesia emotiva", che rende possibile la progettazione e la materiale esecuzione delle atrocità, oltre a favorire l'obbedienza criminale nei confronti del clan. Per una più ampia trattazione si rimanda a: DI MARIA e LAVANCO (1995), p. 10; DI MARIA *et al.* (1995), p. 20; NATOLI (1998), p. 16.

essere complici della loro esecuzione⁶⁸.

Come l'analisi sino a questo momento effettuata ha cercato di dimostrare, la "prigione di gomma" entro la quale è reclusa la psiche mafiosa preclude l'accesso ad una relazione paritaria con l'altro: di conseguenza, chi si pone al di fuori dei codici culturali di riferimento viene semplicemente considerato un ostacolo allo strapotere dell'organizzazione⁶⁹. Nei reati mafiosi, quindi, la vittima viene "reificata", spogliata della sua umanità e di qualsiasi connotazione valoriale.

Oltre a ciò, nella sua accezione di percorso dialogico orientato alla responsabilità e al riconoscimento reciproco, la giustizia riparativa non può prescindere da una volontaria narrazione dei fatti dai quali la frattura da risanare ha avuto origine. La verità, intesa come orizzonte di senso condiviso, diviene pertanto un "approdo" dell'esito riparativo⁷⁰: la vittima è legata a "doppio filo" all'autore dell'offesa, che conserva un frammento di narrazione essenziale per dare un significato complessivo al proprio vissuto⁷¹. Così, i meccanismi comunicativi delle mafie, comprensivi di segretezza, linguaggi allusivi e silenzi, potrebbero influenzare negativamente il percorso riparativo, con pesanti ripercussioni sulla vittima: da un lato, trasformando la ricerca di un orizzonte di senso condiviso in un cammino particolarmente estenuante, che frustra il bisogno di verità; dall'altro, esponendola ancora di più alle asimmetrie di potere insite nella relazione mafiosa, dal momento che il linguaggio mafioso non è privo di una componente violenta, seppur allo stato simbolico⁷².

L'ultimo fattore che potrebbe generare frizioni è costituito dalla mediazione mafiosa come tecnica di risoluzione delle controversie e di controllo del territorio⁷³. La consuetudine di rivolgersi al mafioso territorialmente competente per la pacificazione delle controversie, o anche per avere "giustizia" in caso di offese⁷⁴, si fonda sulla cultura dell'assoggettamento e trova quindi, come suo presupposto, il disconoscimento, da parte della collettività, dell'autorità statale rispetto a quella mafiosa⁷⁵. Essa viene proposta alla popolazione come elemento accessorio di quella più generale offerta di protezione che, secondo molti sociologi, caratterizza il patto tra società e mafie⁷⁶. Non è facile evitare che un percorso riparativo incentrato sulla mediazione che vede come interlocutore della vittima chi ha fatto della mediazione uno degli strumenti di sopraffazione finisca per riproporre dinamiche di potere consolidate.

Senza dubbio, proprio in ragione di questi aspetti della cultura mafiosa, la fase di esecuzione della pena è la migliore per intraprendere percorsi di giustizia riparativa: l'accertamento del fatto è ormai consolidato e il condannato ha avuto il tempo per avviare una riconsiderazione del proprio vissuto. È difficile, infatti, immaginare che la disponibilità a un incontro autentico con la vittima su posizioni paritarie possa sorgere senza un significativo avviamento di un processo di revisione critica⁷⁷.

D'altra parte, bisogna riconoscere che il trattamento rieducativo dei condannati per reati di stampo mafioso, improntato più su esigenze securitarie che sul finalismo rieducativo, risulta depauperato di occasioni che favoriscano una concreta evoluzione della personalità del condannato, traducendosi il più delle volte, al contrario, in una significativa riduzione (se non una

⁶⁸ Vedi DI MARIA e LAVANCO (1995), p. 47 e ss.; DI FORTI (1982), pp. 89; 98; DI MARIA e LAVANCO (2005), p. 103; SIEBERT (2016), p. 53.

⁶⁹ Vedi COPPOLA (2010), p. 179; GIUNTA e LO VERSO (2017); SCHERMI (2016), p. 115; SIEBERT (2016), p. 64.

⁷⁰ MANNOZZI e MANCINI (2022), p. 177.

⁷¹ Vedi MANNOZZI e MANCINI (2022), pp. 170-171.

⁷² La violenza delle mafie può essere *esibita* o semplicemente *evocata*, attraverso la minaccia o allusioni gergali. Sul punto si vedano DI PIAZZA (2010), p. 34;54; MASSARI (2019), p. 19 (versione e-book); SANTINO (2019), p. 93 (versione e-book).

⁷³ La mediazione mafiosa si inserisce nella strategia di controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali e, per tale ragione, può essere annoverata tra le attività di *power syndacate*. Agli occhi di A. Block il mafioso, sin dai suoi esordi nella Sicilia pre-unitaria, ha svolto una funzione sociale corrispondente, essenzialmente, a quella del "mediatore di potere" (c.d. *power broker*): un ponte tra la realtà locale e quella esterna (rappresentata dallo Stato o dal mercato), orientato all'acquisizione di un profitto e che, nel tempo, si è messo a servizio di una pluralità indistinta di parti sociali, purché si dimostrassero funzionali al soddisfacimento dei propri interessi particolaristici. Per una disamina più approfondita si vedano BLOCK (1974), pp. 7-8; PIZZORNO (1987), pp. 195-196-201. Sulla distinzione tra "*power syndacate*" ed "*enterprise syndacate*", si rimanda a BLOCK (1980), p. 129 e ss.; CALDERONI (2018), pp. 46 e ss.; CATANZARO (1993), p. 81; CATANZARO (1994), pp. 142 e ss.; SCIARRONE (2009), pp. 68, 164.

⁷⁴ SCHNEIDER J., SCHNEIDER P., (1989), p. 236.

⁷⁵ Vedi HESS H., (1973), pp. 79; 174; 188 e ss.

⁷⁶ Su mafie e offerta di protezione vedi GAMBETTA (1992).

⁷⁷ La revisione critica costituisce un momento qualificante dell'osservazione scientifica della personalità del condannato. A riprova della sua centralità, la circolare GDAP-0217584-2005 (avente ad oggetto "L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale") richiede che, all'interno del "Documento di sintesi", vengano indicate anche le tappe del percorso di "cambiamento esistenziale" avviato dal condannato (quali la riflessione sul reato commesso, le conseguenze negative che esso ha eventualmente prodotto su soggetti terzi e, infine, la praticabilità di un'eventuale ipotesi riparativa maturata dal soggetto). In argomento, si vedano MENGHINI (2023), pp. 2459,2460; SPRICIGO (2014), p. 620; VIANELLO e GREZZANI (2021), p.15 e ss.

vera e propria soppressione) dell'offerta trattamentale⁷⁸. In assenza di una proposta rieducativa che favorisca un adeguato livello di revisione critica e l'approdo verso nuove modalità di gestione del conflitto⁷⁹, insomma, la giustizia riparativa ha scarse probabilità di successo.

Va infine posta adeguata attenzione alla vulnerabilità che contraddistingue le vittime di reati come quelli di criminalità organizzata; non a caso l'art 22 della Direttiva 12/29/UE le considera particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria ripetuta, intimidazione e ritorsione⁸⁰. Il *focus* viene posto sulla frequente lunga durata della relazione patologica che la vittima è costretta a intrattenere con l'autore di reato, che rende la sua incolumità psico-fisica maggiormente esposta al pericolo⁸¹.

7.

La Giustizia riparativa come indice del mancato pericolo di ripristino di collegamenti e la valorizzazione della revisione critica nei reati di criminalità organizzata.

Le considerazioni fin qui svolte sembrano aver condotto a un vicolo cieco: la giustizia riparativa sembra incompatibile con le dinamiche tipiche dell'associazionismo mafioso e rischia di essere attratta dalla logica intimidatorio/premiale che caratterizzano l'esecuzione della pena per i reati di mafia.

Una possibile via d'uscita potrebbe essere quella di considerare le iniziative dell'interessato nelle forme della giustizia riparativa come un indicatore del mancato pericolo di ripristino dei collegamenti, per i reati richiamati dal comma 1 *bis* dell'art. 4 *bis* o.p.⁸². In questo senso alcune

⁷⁸ Emblematico, sotto tale profilo, è il modello trattamentale utilizzato nel regime detentivo speciale ex art. 41 *bis* O.P.: la sua istituzione, infatti, muove dalla convinzione che, per i detenuti ad altissima pericolosità come quelli mafiosi, la normativa già esistente improntata al recupero sociale della persona fosse inadeguata; occorre, pertanto, configurare una disciplina differenziata che tuttavia, nei fatti, ha estremamente sacrificato il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 Cost. Con riferimento al regime detentivo speciale del 41 *bis* o.p., il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti (d'ora in avanti CPT), parla di negazione del trattamento penitenziario sia nel *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 21 novembre 2004 al 3 dicembre 2004*, § 88, che nel *Rapporto al Governo italiano sulla visita effettuata dal Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti in Italia dal 14 al 26 aprile 2008*, § 82. Con specifico riguardo alle attività ricomprese nell'offerta trattamentale, esse sono state più volte considerate inadeguate: in effetti, i rilievi del CPT sono rimasti immutati nei rapporti stilati dal 2000 al 2019, sebbene in questo lasso di tempo siano intervenute sul regime detentivo speciale ben due riforme legislative. Per una più puntuale trattazione, si rimanda a: COMUCCI (1994), p. 34; CORVI (2010), pp. 29 e ss.; FIORIO (2020), p. 79 e ss.; PUGIOTTO (2013), p. 204. Inoltre, sul recentissimo "giro di vite" imposto dal DAP ai percorsi rieducativi dei ristretti in regime detentivo speciale o in circuiti di Alta Sicurezza, condivisibili appaiono le considerazioni del Comitato dei Magistrati di Sorveglianza e di alcuni familiari delle vittime di criminalità organizzata e del terrorismo, reperibili su *Sistema penale*.

⁷⁹ A scanso di equivoci, l'attenzione viene riposta su un approccio improntato alla gradualità e al confronto con modelli relazionali alternativi, lontano dai "rehabilitative restorative programmes". Le proposte trattamentali a cui si fa riferimento prescindono, quindi, da prospettive di tipo riabilitativo o correzionale: ciò che assume rilievo è, piuttosto, la ricerca di un modello di decostruzione del "sentire mafioso" che abbia come proprio orizzonte di senso la riscoperta dell'identità soggettiva dell'affiliato e la gestione di tecniche di neutralizzazione come la negazione della vittima. Per un maggiore approfondimento, si rimanda alle esperienze descritte da CIAVARELLA e MADEDDU, (2019), p. 175 e ss.; GALLIENA e BROCCIERI (2012), pp. 25 e ss.; DE DOMENICO e TOMASELLI (2020), p. 29 e ss. Cfr. pure ANDERSON (2024), pp. 79 e ss.

⁸⁰ Nella consapevolezza che la casistica relativa alle vittime di mafia può essere estremamente eterogenea, si rimanda a PALERMO (2019), pp. 167,168.

⁸¹ Oltre a ciò, una condizione peculiare che accomuna tutte le vittime di criminalità organizzata è quella del c.d. "trauma apocalittico": come sottolineano le esigue ricerche incentrate sui trascorsi psicologici delle vittime di criminalità organizzata, lo sviluppo identitario della vittima risulta bloccato al momento traumatico vissuto, tanto da spingerla a ridefinire la realtà sulla base della violenza subita, inchiodando la sua esistenza al tempo in cui la vicenda criminosa si è consumata. Per una più compiuta ricostruzione del profilo della "vittima vulnerabile", soprattutto con riferimento alla procedura dell'*individual assesment*, si rimanda a: BONINI (2018), p. 32; BOUCHARD (2019), p. 12; GIALUZ (2012), p. 68; QUATTROCOLO (2017), p. 301 e ss.; SECHI (2017), p. 1252. Per maggiori approfondimenti sulla nozione di "trauma apocalittico" si vedano, invece, CIAPPI *et al.* (2019), pp. 224 e ss.; GIORGI (2019), pp. 79, 80, 134, 135; ROSSI (2017), (versione e-book), § 1. *Psicopatologia, vittimologia e mafia: una problematica complessa*.

⁸² Sullo *standard* probatorio richiesto al detenuto ostativo non collaborante dal D.L. 162/2022, la dottrina è ancora divisa: secondo alcuni autori, la formulazione normativa utilizzata non darebbe luogo ad una "*probatio diabolica*" con riferimento al pericolo di ripristino, dal momento che si chiederebbe semplicemente un onere di allegazione, non una prova piena (così EUSEBI (2023c) p. 1007; SIRACUSA (2022), pp. 4 e ss.); altri, invece, ritengono eccessivamente gravoso lo *standard* probatorio risultante dai nuovi commi 1 *bis* e 1 *bis*.1, dal momento che il detenuto che vuole accedere a tutti i benefici penitenziari e alle misure alternative dovrebbe fornire una "*prova impossibile di non pericolosità*" e, quindi, allegare "*ciò che non è*". Così DE VITO (2022), §6; QUINTALIANI (2023), p. 29; sulla stessa scia sembra porsi anche LATERZA (2023), p. 1339; MASTRAPASQUA (2024) §4.2; SANTORO (2022), p. 227.

Oltre a ciò, all'introduzione di un meccanismo di ostatività "di tipo indiretto" attraverso l'art. 1 comma 1, n.1 del D.L. 162/2022, non corrisponde alcuna differenziazione, sotto il profilo probatorio, tra la posizione rivestita dal partecipante all'associazione e quella di coloro che occupano invece, ad altro titolo, un ruolo differente in seno all'organizzazione criminale: è pertanto evidente come, nei confronti degli estranei all'associazione criminale, coinvolti in maniera occasionale nella commissione di un reato, la strada da percorrere per l'accesso ai benefici penitenziari diventerà ancora più impervia, considerate le maggiori difficoltà nel reperire elementi utili da allegare (DE VITO (2022), §5.)

pronunce della Suprema Corte già propongono un'interpretazione innovativa, utilizzando la clausola «*e ogni altra informazione disponibile*» contenuta nella disposizione in esame per attribuire rilevanza ad eventuali iniziative riparative, insieme ad altri elementi dai quali possa desumersi un superamento della presunzione relativa di attualità dei collegamenti e del pericolo di un loro ripristino⁸³. Si tratta di un approccio senza dubbio più aderente ai valori della giustizia riparativa, che contribuirebbe ad affrancarla da una funzione premiale che non le appartiene e valorizzandone il principio della libera e volontaria adesione. Più in particolare, nella prospettiva che proponiamo, per i reati di criminalità organizzata, le eventuali esperienze di natura riparativa avviate dal condannato potrebbero assurgere ad elemento dimostrativo dell'assenza di pericolo di ripristino di relazioni con persone o ambienti appartenenti alla criminalità organizzata, allorquando assumano la forma allargata dei «*circles*». Questi ultimi trovano legittimazione nel nostro ordinamento attraverso l'art. 53, lett. b), del D.Lgs. 150/2022 e ammettono la partecipazione di appartenenti alla comunità, oltre alla vittima e all'autore di reato.

La prospettata rilevanza di simili pratiche riparative ai fini della valutazione della probabilità che il condannato possa reinserirsi nel contesto associativo di provenienza, deve però fare i conti con un insidioso meccanismo probatorio avente a oggetto l'abbandono delle logiche criminali mafiose⁸⁴. In seguito alla sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale, infatti, grava sul condannato non collaborante un doppio onere di allegazione, richiamato anche dall'attuale disciplina: non basta esclusivamente dimostrare la regolare condotta carceraria o la proficua progressione trattamentale, ma è pure necessario indicare elementi congrui e specifici volti a dare prova, da un lato, dell'assenza di collegamenti attuali con il sodalizio criminale e, dall'altro, del cessato pericolo di un loro ripristino⁸⁵.

Gli attuali indirizzi della giurisprudenza di legittimità, ragionevolmente, specificano che il detenuto deve rapportarsi ad entrambi i temi di prova in chiave meramente logica, non rappresentativa⁸⁶: pertanto, spetta al richiedente allegare elementi idonei a contrastare la portata della presunzione relativa di pericolosità⁸⁷, senza che ciò si traduca nell'onere di fornire la prova positiva di circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva, né tanto meno la prova negativa diretta del mancato pericolo di ripristino dei contatti (trattandosi pur sempre di una sfera su cui spetta al giudice effettuare un giudizio prognostico).

A nostro avviso, un utile punto di riferimento per orientarsi nel panorama delle presunzioni di pericolosità è il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite Modaffari: «*la disponibilità conclamata resa con il prestato giuramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del soggetto, può essere probatoriamente contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivocate, tali da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori, o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'associazione*»⁸⁸.

In questa prospettiva, l'avvio di momenti di raffronto da parte del detenuto non collaborante sui fatti essenziali da cui la controversia è scaturita⁸⁹, con una pluralità di parti so-

⁸³ Il riferimento è a Cass. pen., sez. V, sent. del 28/06/2024, n. 33693, § 3.3 del *Considerato in diritto*.

⁸⁴ Vedi BRONZO (2020), p. 61; CARNEVALE (2024), p. 37 e ss.

⁸⁵ Di notevole interesse, sul punto, le osservazioni di DE SIMONE (2020), pp. 127 e ss.; DEL VECCHIO (2020), pp. 102 e ss.; GALLIANI (2020), p. 142; GRIECO (2021), pp. 435 e ss.; RUOTOLO (2019) M., *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale* in www.sistemapenale.it del 12 dicembre 2019.

⁸⁶ Vedi Cass. pen., sez. I, sent. 14 luglio 2021, n. 33743, Marazzotta, in *C.e.d. Cass.* n. 281764; Cass. pen., sez. V, sent. del 28 giugno 2024, n. 33693, Biondo, in *C.e.d. Cass.*, n. 286988.

⁸⁷ Sono tali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione a proprio carico, o a carico dei familiari; l'estraneità dei familiari dal contesto criminale; il mancato sequestro di missive; la mancata sottoposizione al regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.; la partecipazione fattiva all'opera rieducativa. MASTRAPASQUA (2024), § 4.2 sottolinea come ulteriori argomenti utili a riempire di significato tale locuzione siano stati, successivamente, messi in evidenza dalla giurisprudenza che si è occupata del regime detentivo speciale o dalle motivazioni sottese alla sua proroga (a titolo esemplificativo, il profilo criminale e la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione; la perdurante o la mancata operatività del sodalizio criminale; la sopravvenienza o l'assenza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate; gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari).

⁸⁸ Cass. Pen., SS.UU., sent. 11 ottobre 2021 n. 36958, *Modaffari*, § 12.2. A tal fine, in relazione al trattamento rieducativo, condivisibili appaiono le osservazioni di PAJARDI (2022), pp. 33,34.

⁸⁹ E oramai pacifico che la locuzione «riconoscimento dei fatti essenziali», presente nella legislazione organica in materia di giustizia riparativa, debba essere interpretata non tanto come dichiarazione sulla propria responsabilità in relazione al reato contestato quanto, piuttosto, come semplice ricostruzione delle circostanze oggettive inerenti allo svolgimento del fatto e alle sue modalità di realizzazione, in conformità con quanto disposto dalla presunzione di non colpevolezza dell'accusato e, a livello sovranazionale, dalla Racc. (99)19. Le fonti internazionali in materia, infatti, escludono che al riconoscimento dei fatti principali da parte dell'autore dell'offesa debba seguire anche un'ammissione della propria colpevolezza: ciò in quanto il percorso riparativo si snoda secondo una logica, un linguaggio e delle finalità di natura differente rispetto a quelle cognitive del processo. A tal fine, le garanzie apprestate alle dichiarazioni rese durante i colloqui riparativi dal D. Lgs. 150/2022,

ciali e all'interno di un ambiente protetto, possono rappresentare un indicatore significativo dell'abbandono di un atteggiamento di obbedienza al gruppo criminale e dell'apertura ai valori democratici di solidarietà sociale, non dissimile ad un distacco dalle logiche intranee alla consorte criminale di riferimento⁹⁰. Infatti, la giustizia riparativa ha in sé una vocazione spiccatamente personalistica e rivolta al futuro⁹¹: la decisione di intraprendere un percorso di condivisione della propria verità narrativa con una vittima di mafia e con i membri di una collettività sociale annichilita dalla violenza criminale⁹², sottende un segnale di allontanamento dalle logiche di prevaricazione della *polis* mafiosa, ove la costruzione delle reti sociali è funzionale all'accumulo di capitale sociale e all'espansione economica del *clan*⁹³.

Tra le pratiche riparative, il *conference group*⁹⁴, per la sua composizione allargata, da un lato si presta ad attenuare i sentimenti di isolamento vissuti dalla vittima di reato attraverso l'adesione di membri delle istituzioni, di familiari e di associazioni del Terzo Settore impegnate nell'azione di supporto alle vittime del *racket* e della criminalità organizzata⁹⁵, contribuendo a rafforzare i legami sociali (che, come visto poc'anzi, nei territori ad alta densità mafiosa non di rado risultano indeboliti); dall'altro, mette in risalto pure il finalismo inclusivo della sanzione, attraverso la promozione di una diversa concezione di sicurezza collettiva che è propria del paradigma riparativo⁹⁶. Attraverso queste tipologie di *restorative practices*, insomma, la Comunità può svolgere una funzione dinamica, orientata alla promozione del benessere collettivo⁹⁷; tale aspetto viene accuratamente valorizzato dalla Racc. (2018)⁸ laddove si afferma, tra i *Considerando*, che la Giustizia riparativa potrebbe aumentare la consapevolezza circa l'importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati; o, ancora, che le comunità locali possono offrire un contributo fattivo nel

in termini di riservatezza e confidenzialità, con espressa previsione dell'inutilizzabilità delle informazioni ivi scambiate, sono poste a tutela della persona indicata come autore dell'offesa. Ne discende, inoltre, che i fatti essenziali divulgati davanti al mediatore, non possono costituire oggetto di confessione e, dunque, di prova dinanzi al giudice. Nella fase esecutiva, per la verità, eventuali contrasti con la presunzione di non colpevolezza appaiono attenuati dalla presenza della sentenza di condanna: per tale ragione, utile punto di partenza per un dialogo riparativo potrebbe essere la ricostruzione dei fatti contenuta nel dispositivo. La posizione assunta da quei condannati che, non riconoscendo la responsabilità giudizialmente accertata, si professano innocenti appare problematica dal punto di vista regolamentare: nei casi in cui l'autore del reato si ritiene completamente estraneo alla vicenda, difficilmente un'esperienza di natura riparativa potrà essere realizzata, venendo a mancare un presupposto necessario alla sua realizzazione. Si vedano, a tal fine, AMATO e PASSIONE (2024), p. 265; BOUCHARD e FIORENTIN, 2024, pp. 353, 355, 356; CIAVOLA (2010), pp. 261, 262; ID., (2022), p. 51; GIALUZ (2021), p. 18; STENDARDI (2022), p. 751; LORENZETTI (2018), p. 123, 124, 125; MATTEVI (2023a), pp. 13-14; VICOLI (2021), p. 2294.

⁹⁰ Sugli effetti favorevoli che i *circles* producono negli autori di reati violenti, con riferimento al rafforzamento dei legami sociali vedi DANDURAND (2016), p. 293; UNODC (2020), p. 67. Di notevole interesse è anche uno studio canadese condotto su condannati per reati sessuali, volto a dimostrare come il rischio di recidiva, per coloro che avevano partecipato a programmi riparativi di tipo allargato, durante l'esecuzione penale e dopo aver scontato la pena, si è dimostrato drasticamente in calo rispetto ad altri condannati che avevano deciso di non parteciparvi (precisamente, dell'83% per gli autori di reati sessuali e del 73%, invece, per gli autori di reati violenti). Così WILSON *et al.* (2009), pp. 420, 422, 426.

⁹¹ Così COMAZZETTO e CIURO (2025), pp. 29, 30.

⁹² Non soltanto il profilo relazionale e di prossimità di cui la Comunità è portatrice viene annichilito dalla violenza mafiosa, ma la paura di subire ritorsioni spinge gli abitanti dei luoghi ad alta densità mafiosa a confinare i vissuti traumatici subiti nella sfera intima del ricordo, destinato a tramutarsi in oblio in assenza di una riappropriazione collettiva. Vedi CASTELLANO e ZACCARIA (2019), pp. 263, 266 (versione e-book); STARACE (2014), pp. 81, 82; DI MARIA *et al.* (1998), p. 120. Sulla necessità di pervenire ad un orizzonte di verità condiviso, invece, si rimanda a MANNOZZI e MANCINI (2022), pp. 170-171.

⁹³ Sull'utilizzo delle reti "a geometria variabile" come elemento di espansione delle mafie, si rimanda agli studi di SCIARRONE (2012) p. 63; ID., (2011), p. 4; ID. (2009), pp. 114, 115.

⁹⁴ I «*Conference Groups*» sono una delle possibili modalità di attuazione dei *restorative circles*. I *restorative circles* vengono utilizzati in ambiti diversi, tra cui quello penale, in cui risulta particolarmente indicato nella fase di esecuzione della pena, per reati particolarmente gravi. La loro peculiarità è quella di coinvolgere i partecipanti al conflitto, con il rispettivo sistema di supporto, insieme a membri della comunità locale e di realtà associative, un facilitatore e un co-facilitatore. Spesso può accadere che gli incontri avvengano secondo modulazioni differenziate ma finalizzate pur sempre al ripristino del legame sociale spezzato. In genere, il procedimento si articola in tre fasi e si conclude con un accordo: dapprima l'autore di reato procede ad una narrazione dei fatti essenziali, identificando chi è stato danneggiato; poi, la vittima e gli altri partecipanti raccontano quale impatto abbia avuto sulle loro vite il comportamento dell'autore di reato, rivolgendogli specifiche domande. Infine, i partecipanti hanno l'opportunità di configurare un accordo, il cui contenuto e successivo adempimento verrà vagliato dal Centro per la giustizia riparativa. Si vedano sul punto MASTROPASQUA I. e BUCCELLATO (2024), pp. 42, 43; BRUNELLI (2015), pp. 192, 193; DANDURAND (2016), pp. 295-296; MANNOZZI e LODIGIANI (2017), p. 240; UNODC (2010), p. 67.

⁹⁵ Con particolare riferimento al rischio di vittimizzazione multipla che la vittima di mafia potrebbe subire, è necessario ribadire l'importanza di una formazione ulteriore nei mediatori che si occuperanno di casi che coinvolgono vittime e autori provenienti da contesti di criminalità organizzata, sulla scorta dell'art. 12 della Direttiva 2012/29/UE, in cui si prevede che i servizi di giustizia riparativa offerti alla vittima debbano essere sicuri e posti in essere da personale competente: a tal fine, la preparazione dovrebbe coinvolgere non soltanto il profilo delle dinamiche di potere che si instaurano in relazioni di questo tipo, ma anche una il fenomeno mafioso nel suo complesso, senza trascurare le singole peculiarità che contraddistinguono le diverse mafie. Dello stesso avviso anche IANNICIELLO (2023), p. 81.

⁹⁶ *Relazione illustrativa*, cit., p. 372.

⁹⁷ Vedi DIGHERA e LIZZOLA (2018), p. 142; MANNOZZI e MANCINI R., (2022), p. 43; PATRIZI *et al.* (2018), p. 62; PATRIZI *et al.* (2016), pp. 87 e ss.

ripristino della pace e nella realizzazione dell'armonia sociale e della giustizia⁹⁸.

Certamente, una criticità da non sottovalutare, comune anche ad altre tipologie di reato, è rappresentata dalla possibile strumentalità del consenso prestato, per limitare la permanenza in carcere⁹⁹. Si tratta, come è evidente, di un rischio che non è possibile neutralizzare del tutto, incombente anche alla fase di osservazione e trattamento¹⁰⁰. Secondo il legislatore esso però può essere arginato attraverso la preparazione e l'esperienza del mediatore, «soggetto terzo, altamente qualificato, che sappia leggere, e correggere, approcci speciosi da parte di chi si riveli disponibile a riparare la frattura»¹⁰¹. Di estrema importanza, allora, appaiono sia l'attività preparatoria di informazione e confronto avviata con un mediatore specificamente formato¹⁰², sia, ancora prima, la verifica del grado di maturazione di un percorso di revisione critica ad opera dei funzionari giuridico-pedagogici¹⁰³.

Bibliografia

ADORNO, Rossano Ivan (2025): "L'Osservazione e il Trattamento", in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco: *Manuale di Diritto Penitenziario* (Torino, Giappichelli).

AMATO, Stefania, PASSIONE, Michele (2024): "La giustizia riparativa nella fase di esecuzione. Giustizia riparativa, misure alternative, benefici", in CERETTI, Adolfo et al.: *Riforma Cartabia. Le modifiche al livello penale, Vol. IV, La disciplina organica della giustizia riparativa* (Torino, Giappichelli), pp. 249-270.

ANDERSON, Jane (2024): "Exploring exemplarity in in-prison restorative rehabilitation to recover normativity", *The International Journal of Restorative Justice*, 7, pp. 65-87.

BERNASCONI, Alessandro (1995): *La collaborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l'esperienza statunitense* (Milano, Giuffrè).

BLOCK, Anton (1974): *The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960: a study of Violent Peasant Entrepreneurs* (Oxford, Basil Blackwell).

⁹⁸ La funzione di partecipazione attiva della Comunità, in qualità di attore sociale, viene altresì sottolineata nella *Relazione illustrativa*, cit., p. 372. L'accento sulla finalità di inclusione e pacificazione sociale, poi, è rimarcato pure dall'art. 5 della Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale del 13 e 14 dicembre 2021, in linea con quanto perseguito dall'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell'ONU.

⁹⁹ Per una più compiuta disamina dei profili coinvolti, si rimanda ad AMATO e PASSIONE (2024), p. 251; BRUNELLI, (2022) p. 770; BOUCHARD E FIORENTIN (2024), pp. 341,342; GALLIENA E BROCCIERI (2012), pp. 76-77; Tav. 13 DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Relazione di accompagnamento*, p. 18. Per una distinzione tra "spontaneità" del consenso e "libertà" dello stesso, si rimanda a BONINI (2023), p.13.

¹⁰⁰ Così DE FRANCESCO (2024), p. 10.

¹⁰¹ Così *Relazione illustrativa al Decreto Legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, p. 424.

¹⁰² A conferma della rilevanza assunta dalla conoscenza del territorio su cui gli stessi andranno ad operare, uno dei due decreti del Ministro della Giustizia pubblicati nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2023, che provvedono all'attuazione della disciplina della giustizia riparativa introdotta nell'ambito della riforma Cartabia dal d.lgs. n. 150/2022, richiede che il percorso formativo che il mediatore esperto dovrà seguire venga articolato anche secondo le specificità territoriali, dando risalto alle conflittualità maggiormente rappresentative in seno al contesto territoriale di riferimento. Si rimanda a [1689142880 dm-9-giugno-2023-formazione-mediatori-giustizia-riparativa.pdf](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2023/06/09/1689142880/dm-9-giugno-2023-formazione-mediatori-giustizia-riparativa/pdf).

¹⁰³ In aggiunta, per evitare che la fuoriuscita dal carcere in occasione della concessione dei benefici possa tradursi in un'occasione per il mantenimento dei legami con la consorteria criminale, un ulteriore strumento di cui il giudice dispone è la previsione dell'art. 1, comma 1 bis 1.1 del D.L. 162/2022, attraverso la quale si conferisce al magistrato di sorveglianza la facoltà di imporre prescrizioni aggiuntive nel provvedimento di concessione del beneficio, funzionali ad impedire ai condannati di svolgere attività o avere rapporti personali che possono condurre al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata (tenuto conto sia delle peculiarità del beneficio richiesto che della densità criminale del territorio interessato). L'importanza di tale prescrizione non è secondaria, tenuto conto che l'elevata densità criminale dei territori di origine dei detenuti per reati di criminalità organizzata potrebbe influire negativamente sulla reiterazione di attività criminose da parte del condannato. Emblematica, a tal fine, è la vicenda da cui è scaturito il procedimento n.r. 4578/2020 R.G.N.R D.D.A., sfociato nella sentenza del Tribunale di Palmi, n. 1144/2022. Si tratta di un caso estremamente peculiare, dal momento che la commissione di reati di natura estorsiva da parte di un noto esponente della 'ndrangheta, in occasione della concessione di un permesso premio da espletare nel territorio d'origine, era stata preceduta da un discreto percorso trattamentale, comprensivo anche di attività a sfondo riparativo. A completamento del quadro così delineato, si aggiunge l'assenza dell'attualità di collegamenti con il tessuto criminale di riferimento: il protagonista, infatti, aveva più volte ribadito la propria estraneità rispetto al gruppo criminale in cui era inserito, anche rendendo dichiarazioni pubbliche ove condannava duramente le organizzazioni criminali di stampo mafioso e dimostrava un atteggiamento di netto distacco rispetto al suo passato criminale. Sui differenti orientamenti dottrinali sul punto, cfr. EUSEBI(2023c), p. 1012; LA SPINA (2021), pp. 1071 e ss.

BLOCK, Anton (1980): *East side, West side. Organizing crime in New York* (Cardiff, University College Cardiff Press).

BONINI, Valentina (2018): *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale* (Padova, Cedam).

BONINI, Valentina (2022): “Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi (artt. 42-46)”, in SPANGHER, Giorgio: *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 725-742.

BONINI, Valentina (2023): “Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del D.Lgs. 150/2022.”, *Sistema Penale*, pp. 1-32.

BORGHINI, Andrea e GALAVOTTI, Cristina (2020): “L’applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali”, *Autonomie locali e servizi sociali*, 3, pp. 583-603.

BORTOLATO, Marcello (2022): “La disciplina organica della giustizia riparativa”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 3, pp. 1259-1267.

BOUCHARD, Marco (2019): “Sulla vulnerabilità nel processo penale”, *Diritto Penale e Uomo*, pp. 1-25.

BOUCHARD, Marco, FIORENTIN, Fabio (2024): *La giustizia riparativa* (Milano, Giuffrè).

BRICOLA, Franco (1983): “Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale”, in AA. VV.: *Diritto premiale e sistema penale* (Milano, Giuffrè), pp. 121-137.

BRONZO, Pasquale (2020): “Note minime sulla ripartizione dei compiti istruttori del procedimento di sorveglianza”, in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo: *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo e la liberazione condizionale. Atti del seminario di Ferrara del 25 settembre 2020*, pp. 58-62.

BRONZO, Pasquale (2024): “Restorative justice, processo ed esecuzione penale nella disciplina organica della giustizia riparativa”, in COLAIACOVO, Guido, MILETTI, Marco Nicola: *La Giustizia Riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023)* (Bari, Cacucci Editore), pp. 35-55.

BRUNELLI, Federica (2015): “La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività”, in MANNOZZI, Grazia, LODIGIANI, Giovanni Angelo: *Giustizia Riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone* (Bologna, Il Mulino), p. 192.

BRUNELLI, Federica (2015): “Programmi di Giustizia riparativa”, in SPANGHER, Giorgio: *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa* (Pisa, Pacini Giuridica).

CALDERONI, Francesco (2018): *Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle reti criminali* (Milano, Vita e Pensiero).

CARACENI, Lina, BERNASCONI, Alessandro (2019): “Commento all’Articolo 13 Ord. Penit. (Individualizzazione del trattamento)”, in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco: *Ordinamento Penitenziario commentato* (Padova, Cedam), pp. 164-173.

CAPONE, Arturo (2025): *La denuncia riservata. Genesi e metodo delle mafie, limiti della legislazione antimafia e spunti per una strategia processuale di contrasto* (Torino, Giappichelli).

CARNEVALE, Stefania (2023): “Potenzialità e insidie della giustizia riparativa nella fase di cognizione”, *Processo Penale e Giustizia*, 7, pp. 86-100.

CARNEVALE, Stefania (2022): “Le aporie delle presunzioni assolute di pericolosità: dalle pronunce della Corte Costituzionale alle prospettive di riforma”, *I Quaderni della Fondazione dell'ordine degli psicologi della Toscana*, 1, pp. 8-16.

CARNEVALE, Stefania (2024): “Perduranti dismisure e caparbie resistenze. Le presunzioni di pericolosità come ostacolo ai percorsi di rieducazione”, *L'Indice Penale*, 2, pp. 25-46.

CASTELLANO, Carolina, ZACCARIA, Anna Maria (2019): “Community, Violence and Memories. The case of Ottaviano”, in MASSARI, Monica, MARTONE, Vittorio: *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (Routledge, New York).

CATANZARO, Raimondo (1993), “La regolazione sociale violenta. Il ruolo della criminalità organizzata nell'Italia Meridionale”, *Quaderni di sociologia*, XXXVII, 4, pp. 79-89.

CATANZARO, Raimondo (1994): “La mafia tra mercato e stato. Una proposta d'analisi”, in FIANDACA, Giovanni, COSTANTINO, Salvatore: *La mafia, le mafie: tra vecchi e nuovi paradigmi* (Roma, Laterza), pp. 142-148.

CHIODO, Angela Laura (2024), *Associazione mafiosa e Giustizia Riparativa. Problemi e prospettive*, in <https://iris.unirc.it/handle/20.500.12318/144409>

CIAPPI, Silvio, SCHIOPPETTO, Giulia, ROVERSELLI, Martina (2019): “Survivors: il vissuto traumatico nelle vittime di mafia”, in GIORGI, Antonino: *Mai più nell'ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all'intervento psicologico* (Milano, Franco Angeli), pp. 224 e ss.

CIAVARELLA, Carla, MADEDDU, Marianna (2019): “Clima e legami sociali in un carcere di alta sicurezza”, in PATRIZI, Patrizia: *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (Roma, Carocci), pp. 175 e ss.

CIAVOLA, Agata (2010): *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, (Torino, Giappichelli).

CIAVOLA, Agata (2022): “La lenta affermazione della giustizia riparativa: tra sperimentazioni, equivoci e prospettive”, in MASTROPASQUA Isabella, BUCCELLATO Ninfa: *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale* (Roma, Gangemi Editore).

CINGARI, Francesco (2023): “La Giustizia riparativa nella Riforma Cartabia”, *Sistema Penale*, pp. 1-24.

COMAZZETTO, Giovanni, CIURO, Marco (2025): “Giustizia riparativa, diritti costituzionali e welfare di comunità: verso un nuovo paradigma ispirato dal diritto minorile?”, *Archivio Penale*, 2, pp. 1-36.

COMUCCI, Paola (1994): “Lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata”, in PRESUTTI, Adonella: *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie* (Milano, Raffaello Cortina Editore), pp. 1-58.

COPPOLA, Emanuela (2010): “Incarnata nel territorio. Le radici antropologiche di Cosa Nostra e la manipolazione psicologica dei contesti”, in GIUNTA, Serena, LOVERSO, Girolamo: *Atti del convegno “Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico-clinici”*, Palermo, 20-23 maggio 2010, pp. 169-179.

CORVI, Paola (2010): *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata* (Milano, Cedam).

CORTESI, Maria Francesca (2025): “Permesso premio: il regime probatorio sotto la lente dei giudici di legittimità”, *Giurisprudenza Italiana*, 4, pp. 903-910.

DANDURAND, Yvon (2016): "Alternative Approaches to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders", in KURY, Helmut, REDO, Slawomir, SHEA, Evelyn: *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, Zurich (Springer), pp. 283-299.

DE DOMENICO, Simon Pietro, TOMASELLI, Azalen Maria (2020): *Il carcere: una città invisibile. Lo sguardo degli operatori volontari* (Milano, Franco Angeli).

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2023): "La rieducazione e il "lato nobile" della riparazione", *DisCrimen*, pp. 31-43.

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2024): "Non punibilità e riparazione", *La legislazione penale*, pp. 1-18.

DE SIMONE, Federica (2018): *La sanzione detentiva. Dal modello securitario al modello trattamentale*, (Torino, Giappichelli).

DE SIMONE, Federica (2020): "La funzione ostativa della rieducazione", in BRUNELLI Giuditta, PUGIOTTO Andrea, VERONESI Paolo: *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo e la liberazione condizionale. Atti del seminario di Ferrara del 25 settembre 2020*, pp. 117-124.

DE VITO, Riccardo (2022): "Finisce davvero il "Fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul Decreto Legge che riscrive il 4 bis", *Questione Giustizia*, 2 novembre 2022.

DELVECCHIO, Francesca (2020), *Presunzioni legali e rieducazione del condannato* (Giappichelli, Torino).

DI FORTI, Filippo (1982), *Per una psicoanalisi della mafia. Radici, fantasmi, territorio, politica* (Bertani).

DI MARIA, Franco, LAVANCO, Gioacchino (1995): *A un passo dall'inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale* (Firenze, Giunti).

DI MARIA, Franco, LAVANCO, Gioacchino (2005): "Psicologia del cambiamento e crisi del sistema mafioso" in DI MARIA Franco (a cura di), *La polis mafiosa. Comunità e crimine organizzato* (Milano, Franco Angeli).

DI MARIA, Franco, LAVANCO, Gioacchino e al. (1995): "Il transpersonale politico ambientale: andare oltre il sentire mafioso", in LAVANCO, Gioacchino: *L'Isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della mentalità mafiosa* (Milano, Franco Angeli), p.20.

DI MARIA, Franco, LAVANCO, Gioacchino e al. (1998): "Senso e significato nell'organizzazione mafiosa", in DI MARIA, Franco: *Il segreto e il dogma. Percorsi per capire la comunità mafiosa* (Milano, Franco Angeli), p. 120.

DI PIAZZA, Salvatore (2010): *Mafia, linguaggio e identità* (Palermo, Centro Studi Pio La Torre).

DIDDI, Alessandro (2023): "Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice", *Processo Penale e Giustizia*, 7.

DIGHERA, Bruna, LIZZOLA, Ivo (2018): "Comunità territoriali e relazioni riparative", in PATRIZI, Patrizia: *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (Roma, Carocci), p. 142.

DOLCINI, Emilio (2022): "L'ergastolo ostativo trasformato in articulo mortis", *Sistema Penale*, pp. 1-10.

EUSEBI, Luciano (2023a): “Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?”, *Sistema Penale*, pp. 1-15.

EUSEBI, Luciano (2023b): “Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale”, *Diritto Penale e Processo*, XXIX (8), pp. 79-86.

EUSEBI, Luciano (2023c): “Una ostatività finalmente relativa? Preclusioni e misure alternative: la riforma dell’art. 4 bis ord. penit.”, *Diritto Penale e Processo*, XXIX (8), pp. 1005-1013.

FIANDACA, Giovanni (2020): “Note su punizione, riparazione e scienza penalistica”, *Sistema Penale*, pp. 1-20.

FIANDACA, Giovanni, (2023): “Considerazioni su rieducazione e riparazione”, *Sistema Penale*, 10, pp. 135-177.

FIANDACA, Giovanni, 2024: *Punizione*, (Bologna, Il Mulino).

FIorentIN, Fabio (2021): “Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre della riforma «Cartabia»”, *Diritto Penale e Uomo*, pp. 1-28.

FIorentIN, Fabio (2023a): “L’osservazione e il trattamento”, in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco: *Manuale di diritto penitenziario*, (Torino, Giappichelli), pp. 17-53.

FIorentIN, Fabio (2023b): “La giustizia riparativa”, in FIorentIN, Fabio, FIORIO, Carlo: *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, (Piacenza, La Tribuna), pp. 483-515.

FIorentIN, Fabio (2025): “Giustizia riparativa: prospettive e crisi di una riforma che attende ancora Godot”, *Sistema Penale*, pp. 1-24.

FIORIO, Carlo (2020): “Le prescrizioni trattamentali e le fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 2017”, *Giurisprudenza Penale Web*, 1-bis, p. 79 e ss.

FIORIO, Carlo, (2023): “Il “doppio binario” penitenziario”, in FIorentIN Fabio, FIORIO Carlo: *Diritto penitenziario e giustizia riparativa* (Piacenza, La Tribuna), pp. 281-304.

GALLIANI, Davide (2020): “Un dialogo (immaginario) tra un ergastolano ostativo e un giudice costituzionale”, in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo: *Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo e la liberazione condizionale. Atti del seminario di Ferrara del 25 settembre 2020*, pp. 134-151.

GALLIANI, Davide (2022): “Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l’ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati”, *Sistema Penale*.

GALLIENA, Elena, BROCCIERI, Fabrizia (2012): *Carcere e trattamento in Alta sicurezza. Protagonisti a confronto* (Milano, Franco Angeli).

GAMBETTA, Diego (1992): *La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata* (Torino, Einaudi).

GASPARI, Maria Gabriella (2019): “Commento all’ Art. 58 ter o.p., Persone che collaborano con la giustizia”, in FIorentIN, Fabio, SIRACUSANO, Fabrizio: *L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari* (Milano, Giuffrè), p. 736.

GATTA, Gian Luigi (2021): “Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Cartabia””, *Sistema Penale*, pp. 1-30.

GIALUZ, Mitja (2012): “Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili”, in ALLEGREZZA, Silvia, BELLUTA, Hervé et al: *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia* (Torino, Giappichelli), pp. 59-94.

GIALUZ, Mitja (2024): “La giustizia riparativa, questa sconosciuta. Uno svarione della Suprema Corte”, *Sistema Penale*, 11, pp. 83-89.

GIANFILIPPI, Fabio (2022): “Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso a ostacoli per il condannato e per l’interprete”, *Giustizia Insieme*.

GIANFILIPPI, Fabio (2024): “Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 «Carcere sicuro» e le attese del mondo penitenziario”, *Giustizia Insieme*.

GIANFILIPPI, Fabio, LUPÀRIA, Luca (2023): “Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza”, in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco: *Manuale di diritto penitenziario*, (Torino, Giappichelli).

GIORGI, Antonino (2019): *Mai più nell’ombra: vittime di mafia. Dalla conoscenza all’intervento psicologico* (Milano, Franco Angeli).

GIOSTRA, Glauco, INSOLERA, Gaetano (1995): *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi. Atti della giornata di studio, Macerata, 1993* (Milano, Giuffrè).

GIUNTA, Serena, Lo VERSO, Girolamo (2017): “Mafia e psicoterapia: due universi inconciliabili?”, in CRAPARO, Giuseppe, FERRARO, Anna Maria, Lo VERSO, Girolamo: *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia*, (Milano, Franco Angeli).

GRIECO, Sarah (2021): “Le peripezie probatorie del «sicuro ravvedimento» per il condannato non collaborante. Quali oneri della prova per superare la preclusione ostativa dell’art 4bis dell’Ordinamento penitenziario?”, *Dirittifondamentali.it*, 1, pp. 427-443.

HESS, Henner (1974): *Mafia* (Bari, Laterza).

IANNICIELLO, Emanuela (2023): “Mafia e cultura della composizione: il modello della giustizia riparativa al collaudo del contesto mafioso”, in COLAIACOVO, Guido, MILETTI, Marco Nicola: *La Giustizia Riparativa. Radici, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023)* (Bari, Cacucci Editore), pp. 69-87.

INSOLERA, Gaetano, GUERINI, Tommaso (2019): *Diritto penale e criminalità organizzata* (Torino, Giappichelli).

LATERZA, Matteo (2023): “L’individualizzazione del trattamento penitenziario nell’ambito dei reati di criminalità organizzata”, *Diritto Penale e Processo*, 10, pp. 1331-1340.

LA SPINA, Antonio (2021): “La natura delle organizzazioni mafiose e il trattamento penitenziario dei loro affiliati”, *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 4, pp. 1065-1073.

LORENZETTI, Anna (2018a): *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile* (Milano, Franco Angeli).

LORENZETTI, Anna, (2018b): “La giustizia riparativa e il crimine organizzato. Un processo possibile”, *Atti della Summer School 2018*, a cura del Centro di giustizia riparativa di Caritas diocesana bergamasca, pp. 132-133.

LUPÀRIA DONATI, Luca (2020): “Linee del “modello” processuale differenziato per l’accertamento dei reati di mafia”, MEZZETTI, Enrico e LUPARIA DONATI, Luca, *La legislazione antimafia* (Bologna, Zanichelli), pp 383-407.

MAGGIO, Paola (2023): “Giustizia riparativa e sistema penale nel Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Parte II: «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale”, *Sistema Penale*, pp. 1-44.

MAGGIO, Paola (2024): “Il diniego della GR in executivis tra «malintesa» lettera della legge e «benintesi» securitarismi”, *Diritto di difesa*, 1, pp. 109-129.

MANCA, Veronica, *Legislazione antimafia. «Doppio binario» e modello differenziato di giustizia penale* (Milano, Giuffrè).

MANNOZZI, Grazia (2013): “Il difficile cammino della mediazione penale nelle aree geografiche ad elevata criminalità organizzata: analogie e differenze tra la mediazione penale moderna e gli schemi arcaici di mediazione mafiosa”, *Studi in onore di Alfonso M. Stile* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 239-259.

MANNOZZI, Grazia, LODIGIANI, Giovanni Angelo: *La giustizia riparativa. Formanti, Parole, Metodi*, (Giappichelli, Torino).

MANNOZZI, Grazia, MANCINI, Roberto (2022): *La giustizia accogliente* (Milano, Franco Angeli).

MASSARI, Monica (2019): “Mafia Violence: Strategies, Representation, Performances in Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence”, MASSARI, Monica e MARTONE, Vittorio: *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (New York, Routledge), pp. 19-35.

MASSARO, Pierluca (2022): “La riparazione come rieducazione”, *MediaRes*, 1, pp. 14-31.

MASTRAPASQUA, Sara (2024): “La riforma del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit: prime applicazioni, implicazioni e prospettive”, *Sistema Penale*, pp. 1-31.

MASTROPASQUA, Giuseppe (2007): “I percorsi di giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena”, *Giurisprudenza di Merito*, 3, pp. 0881B-0908B.

MASTROPASQUA, Isabella, BUCCELLATO Ninfa (2024): *Inventario lessicale. Le parole della giustizia riparativa* (Roma, Gangemi editore).

MANTOVANI, Ferrando (1983): “Diritto premiale e ordinamento penitenziario”, *Diritto premiale e sistema penale* (Milano, Giuffrè), pp. 197-219.

MATTEVI, Elena (2022): “La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima”, in MENGHINI, Antonia, MATTEVI, Elena: *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale* (Napoli, Editoriale scientifica), pp. 65-79.

MATTEVI, Elena (2023a): “La giustizia riparativa nelle fonti internazionali: uno sguardo d’insieme”, *Sistema Penale*, pp. 1-15.

MATTEVI, Elena (2023b): “La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale”, in CASTRONUOVO, Donato, DONINI, Massimo et al.: *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, (Padova, Cedam), pp. 233-266.

MENGHINI, Antonia (2023): “Revisione critica, professione di innocenza e accesso ai benefici penitenziari”, *Giurisprudenza Italiana*, pp. 2456-2465.

MENGHINI, Antonia (2025): “Revisione critica, percorsi di giustizia riparativa e rieducazione. Rapporti e implicazioni in fase esecutiva”, in MENGHINI Antonia, MATTEVI Elena: *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 203-225.

METRANGOLO, Simona (2023): “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: l’ergastolo ostativo e il diritto (negato?) alla speranza di uscire dal carcere dopo il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 e la relativa legge di conversione”, *Archivio Penale*, 1, pp. 82-96.

- MOCCIA, Sergio (1998): “Il dover essere della premialità”, in MOCCIA, Sergio: *La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale*, (Napoli, Editoriale Scientifica), p. 210.
- MORO, Francesca (2023): “L’art. 4 bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla legge 199/2022: un passo avanti e due indietro”, *Sistema Penale*, 5, pp. 109-124.
- MUZZICA, Raffaele (2023): “Il ruolo dell’autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa”, *Sistema Penale*, 2, pp. 21-39.
- NATOLI, Gioacchino (1998): “La mafia dentro. Considerazioni introduttive”, in LOVERSO, Girolamo: *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo* (Milano, Franco Angeli).
- PADOVANI, Tullio (1981): “La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di «ravvedimento»”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, pp. 529-545.
- PALAZZO, Francesco (2022): “Plaidoyer per la giustizia riparativa”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-13.
- PAJARDI, Daniela (2022): “Osservazione della personalità e trattamento penitenziario degli ergastolani ostativi: limiti e sfide”, *I Quaderni della Fondazione dell’ordine degli psicologi della Toscana*, 1, pp. 32-36.
- PALERMO, Giovanna (2019): “La criminalità organizzata di stampo mafioso”, in BALLONI, Augusto, BISI, Roberta et al.: *Criminologia applicata* (Padova, Cedam), pp. 99-116.
- PALMA, Mauro (2024): “Angusto, inefficace, in ritardo. Il D.L. n. 92/2024”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, pp. 791-802.
- PARISI, Francesco (2022): “Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»”, *Foro Italiano*, parte V, pp. 142-152.
- PARLATO, Lucia (2022): “Il ruolo dei collaboratori di giustizia previsti dal c.d. modello Falcone”, in CONTI, Carlotta: *Criminalità mafiosa. Memoria e cultura della legalità. Nel ricordo di Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi*, (Milano, Giuffrè), pp. 133-159.
- PASSIONE, Michele (2022): “A proposito del D.L. 162/2022: rilievi costituzionali e proposte di modifica, con particolare riferimento alla disciplina in materia di 4-bis O.P.”, *Sistema Penale*.
- PATRIZI, Patrizia, LEPRI, Gian Luigi, LODI, Ernesto (2018): “Una giustizia riparativa «positiva»”, in PATRIZI Patrizia: *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità* (Roma, Carocci), p. 68.
- PATRIZI, Patrizia, LEPRI, Gian Luigi et al. (2016): “Comunità territoriali riparative e relazionali: dall’inclusione al benessere”, *Minorigiustizia*, 1, pp. 81-92.
- PISATI, Michele (2022): “La giustizia riparativa nell’esecuzione penale. Riforme inattuate”, *Jus Online*, 1, pp. 133-176.
- PIZZORNO, Alessandro (1987): “I mafiosi come classe media violenta”, *Polis*, 1(2), pp. 195-204.
- PRESUTTI, Adonella (1986): *Profili premiali dell’ordinamento penitenziario* (Milano, Giuffrè).
- PRESUTTI, Adonella (1994): ““Alternative” al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale”, in PRESUTTI, Adonella: *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie* (Milano, Raffaello Cortina).

PUGIOTTO, Andrea (2013): “Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41 bis”, in CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea: *Volti e maschere della pena* (Roma, Futura Editrice).

QUAGLIUOLO, Marta (2018): “Due o tre cose che ho imparato sulla «Cultura mafiosa». Riflessioni antropologiche su un provvedimento giudiziario”, *Minorigiustizia*, 1, pp. 134-142.

QUATTROCOLO, Serena (2017): “Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione”, in BARGIS, Marta, BELLUTA, Hervé: *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri* (Torino, Giappichelli), pp. 297-324.

QUINTILIANI, Vito (2023): “Prime osservazioni alla Legge n. 199 del 30/12/2022 di conversione del d.l. 162/2022 recante «Modifiche all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o degli internati che non collaborano con la giustizia»”, *Archivio Penale*, 1, pp. 1-35.

RICCI, Alessandro (2022): “Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»”, *Giurisprudenza Penale Web*, 11, pp. 1-46.

RIOLO, Simona (2006): “La legislazione premiale antimafia”, in DINO, Alessandra: *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, (Roma, Donzelli), pp. 3-39.

ROSSI, Lino (2017): “Vittimologia e fenomeno mafioso”, in CRAPARO, Giuseppe, FERRARO, Anna Maria, LO VERSO, Girolamo: *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia* (Milano, Franco Angeli).

RUGA RIVA, Carlo (2002): *Il premio per la collaborazione processuale* (Milano, Giuffrè).

RUOTOLO, Marco (2019): “Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale”, *Sistema Penale*.

SANTINO, Umberto (2019): “Violence and Mafia. Symbol and Project”, in MASSARI, Monica e MARTONE, Vittorio: *Mafia Violence. Political, Symbolic, and Economic forms of violence in Camorra Clans* (New York, Routledge), pp. 90-107.

SANTORO, Eleonora (2022): “L'eliminazione apparente dell'ergastolo ostativo: un commento a prima lettura del decreto legge n. 162/2022”, *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, pp. 1-12.

SANTORO, Marco (1998): “Mafia, cultura e politica”, *Rassegna Italiana di Sociologia*, XXXIX, n. 4, pp. 445 e ss.

SCHERMI, Mario (2008): “Inter-venire negli itinerari di crescita a rischio mafiosità”, in ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE DI MESSINA: *I ragazzi e le mafie. Indagine sul fenomeno e prospettive di intervento* (Roma, Carocci), p. 95.

SCHERMI, Mario (2017): “Elementi di pedagogia mafiosa”, in SCHERMI, Mario: *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa* (Milano, Franco Angeli).

SCHNEIDER, Jane, SCHNEIDER, Peter (1989): *Classi sociali, economia e politica in Sicilia* (Soveria Mannelli, Rubbettino).

SCIARRONE, Rocco (2009): *Mafie vecchie, mafie nuove* (Roma, Donzelli).

SCIARRONE, Rocco (2011): “Mafie, relazioni e affari nell'area grigia”, in SCIARRONE Rocco: *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, pp. 3-48.

SCIARRONE, Rocco (2012): “Complici, socie e alleati. Una ricerca sull’area grigia della mafia”, *Studi sulla questione criminale*, 1, pp. 63-84.

SECHI, Paola (2017): “Vittime di reato e processo penale. Il contesto sovranazionale (Parte II)”, *Cassazione Penale*, 3, pp. 1236B-1268B.

SIEBERT, Renate (2016): “Resoconti dal mondo accanto: quotidianità e criminalità”, in SCHERMI, Mario: *Crescere alle mafie. Per una decostruzione della pedagogia mafiosa* (Milano, Franco Angeli), p. 53.

SIRACUSA, Licia (2022): “Il Decreto Legge n. 162/2022 e la riforma di cui all’art. 4 bis ord. penit.”, *DisCrimen*, pp. 1-12.

SIRACUSANO, Fabrizio (2020): “Il «doppio binario» penitenziario”, in MEZZETTI Enrico, LUPÀRIA Donati Luca: *La legislazione antimafia* (Bologna, Zanichelli), pp. 1043-1094.

SIRACUSANO, Fabrizio, (2023): “Tanto tuonò che piovve: la logica conservativa nella riscrittura delle preclusioni penitenziarie”, in *Osservatorio AIC*, 2023, 3, pp. 28-59.

SPRICIGO, Biancamaria (2014): “La «riflessione critica sul reato» e l’automatismo ostativo dell’art. 4 bis O.P.”, *Criminalia*, pp. 619-641.

STARACE, Giovanni (2014): *Vite Violente. Psicoanalisi del crimine organizzato* (Roma, Donzelli).

STENDARDI, Diletta (2022): “Garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47-52)” in SPANGHER, Giorgio: *La Riforma Cartabia. Codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 743-756.

TESCAROLI, Luca (2023): *Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia* (Soveria Mannelli, Rubbettino).

UNODC (2020): *Handbook on Restorative Justice Programmes*.

VIANELLO, Francesca, GREZZANI, Leila (2021): *La «Revisione critica delle condotte antigiusridiche» prima riflessione sugli aspetti pragmatici e simbolici di un artefatto normativo*, *Studi sulla questione criminale*, XVI, pp. 7-33.

VICOLI, Daniele (2021): “La mediazione in fase esecutiva nel sistema italiano: il quadro normativo e le dinamiche applicative”, *Revista Brasileira De Direito Processual Penal*, 7(3), pp. 2285-2310.

WILSON, Robin, CORTONI, Franca, McWHINNIE Andrew (2009): “Circles of Support and Accountability: a Canadian national replication of outcome findings”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 21(4), pp. 412-430.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>